

94.092

Messaggio
concernente l'adeguamento delle relazioni convenzionali
tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein in seguito
all'adesione del Principato del Liechtenstein allo SEE

del 2 novembre 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale concernente l'adeguamento delle relazioni convenzionali tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein in seguito all'adesione del Principato del Liechtenstein allo SEE.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 novembre 1994

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

L'opposto esito della votazione popolare sull'adesione allo SEE in Svizzera, il 6 dicembre 1992, e nel Principato del Liechtenstein, il 13 dicembre 1992, nonché il desiderio del Liechtenstein di partecipare allo SEE a partire dal 1° gennaio 1995 hanno reso necessario l'adeguamento delle relazioni convenzionali tra i due Paesi. Si tratta sia di mantenere gli stretti legami esistenti, conservando la frontiera aperta, sia di permettere all'Accordo SEE di entrare in vigore nel Liechtenstein.

Le modificazioni o i complementi apportati alle convenzioni e i nuovi accordi riguardano soprattutto il settore della circolazione delle merci e, pertanto, il Trattato doganale del 1923, ma anche la Convenzione d'esecuzione del 1968, il Concordato sui medicinali del 1971, il Trattato sui brevetti del 1978, la Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni del 1978, nonché l'Accordo del 1963 sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato. Anche in materia di reciproca parità di trattamento sono stati effettuati vari adeguamenti grazie all'adozione di una Dichiarazione comune, a una modificazione dell'Accordo del 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno Stato nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri e a una Dichiarazione comune sugli appalti pubblici.

Le modificazioni delle convenzioni e i nuovi accordi relativi al Trattato doganale, alla Convenzione d'esecuzione, al Trattato sui brevetti, alla Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni, nonché all'Accordo sullo stato giuridico dei cittadini dei due Stati richiedono l'approvazione dell'Assemblea federale. Affinché le Camere dispongano di una visione sintetica dei vari adeguamenti necessari in seguito alla partecipazione del Liechtenstein allo SEE, il presente messaggio riassume anche gli adeguamenti che non sottostanno alla loro approvazione.

Il Trattato di unione doganale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein il 29 marzo 1923 include il Liechtenstein nel territorio doganale svizzero e pertanto nella zona economica svizzera. Il Principato non può concludere in modo autonomo nessun trattato commerciale o doganale. L'Accordo del 26 novembre 1990 che completa il Trattato del 1923 consente al Liechtenstein di diventare in modo autonomo parte contraente alle convenzioni internazionali o membro di organizzazioni internazionali di cui la Svizzera fa pure parte. Mediante un nuovo accordo complementare, il Liechtenstein deve ora avere la possibilità di diventare autonomamente parte di tali convenzioni o membro di organizzazioni alle quali la Svizzera non appartiene. Occorrerà tuttavia sempre un accordo speciale tra i due Paesi. L'accordo summenzionato deve permettere al Liechtenstein di partecipare allo SEE. Esso prevede segnatamente che le merci possano circolare liberamente nel Liechtenstein sia secondo il diritto svizzero che secondo il diritto dello SEE. A causa della frontiera comune che rimane aperta, il Liechtenstein dovrà istituire un sistema di sorveglianza del mercato e di controllo per impedire un traffico di aggrava-

mento di merci. Per poter rispettare i suoi obblighi derivanti dall'Accordo SEE, il Liechtenstein non soltanto ha bisogno di una propria amministrazione delle dogane ma le autorità svizzere, più precisamente l'Amministrazione federale delle dogane, dovranno assumere taluni compiti amministrativi legati all'adesione del Liechtenstein allo SEE. Gli oneri supplementari derivanti per la Svizzera saranno a carico del Liechtenstein.

Per chiarire la situazione di diritto in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è stato necessario concludere un Protocollo aggiuntivo al Trattato doganale e un Accordo che completa la Convenzione del 25 aprile 1968 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile. Questi nuovi testi devono entrare in vigore indipendentemente dalla partecipazione del Liechtenstein allo SEE.

Affinché in futuro i medicinali possano circolare liberamente nel Liechtenstein secondo il diritto svizzero e secondo il diritto dello SEE, lo Scambio di note del 27 febbraio 1973 ha dovuto essere completato con l'accordo tra i Cantoni e il Liechtenstein mediante il quale il campo d'applicazione della Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 sul controllo dei medicinali (Concordato sui medicinali) è esteso al Principato del Liechtenstein.

In materia di proprietà intellettuale era pure necessario un nuovo disciplinamento relativo all'esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti e ai certificati di protezione. Le parti hanno concluso a tale scopo un Accordo complementare al Trattato del 22 dicembre 1978 sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione. Il nuovo disciplinamento riguardante i certificati di protezione deve entrare in vigore indipendentemente dalla partecipazione del Liechtenstein allo SEE.

Benché il diritto svizzero e il diritto dello SEE in materia di telecomunicazioni e trasporti non si contraddicano, la Convenzione del 9 gennaio 1978 concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è stata formalmente sottoposta ad una revisione parziale, analogamente a quanto avvenuto con il Trattato doganale. Una nuova disposizione di questa convenzione autorizza il Liechtenstein a diventare parte contraente alle convenzioni internazionali e membro di organizzazioni internazionali alle quali la Svizzera non appartiene. Un accordo specifico contiene le norme sui conflitti rese necessarie in seguito alla partecipazione del Liechtenstein allo SEE. Concretamente, si tratta degli impianti d'utente e del monopolio sul trasporto di persone che il Liechtenstein eserciterà direttamente nell'ambito dello SEE.

Per quanto riguarda la circolazione delle persone, l'Accordo del 6 novembre 1963 sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima doveva essere adeguato, soprattutto poiché le misure d'espulsione giudiziaria e d'allontanamento sono disciplinate in modo diverso nello SEE e in Svizzera.

La partecipazione del Liechtenstein allo SEE provocherà, in taluni settori, una situazione svantaggiosa per gli Svizzeri rispetto ai cittadini dello SEE. Nella misura in cui il Liechtenstein introdurrà misure di liberalizzazione nei confronti dei suoi partner dello SEE, la Svizzera e il Liechtenstein si sono proposti, in una Dichiarazione comune, di esaminare le possibilità di mantenere in futuro una parità di trattamento reciproca. Mediante la modificazione dell'Accordo del 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri, il ricongiungimento familiare, l'accesso alle professioni liberali e l'acquisto d'immobili a scopi abitativi o per l'esercizio di un'attività professionale sono già stati liberalizzati. Una Dichiarazione comune sugli appalti pubblici prevede la parità di trattamento nell'ambito del diritto vigente.

Affinché l'Accordo SEE possa entrare in vigore nel Liechtenstein, il Principato deve avere la conferma da parte del Consiglio dello SEE che il mantenimento dell'unione regionale con la Svizzera non ostacola il buon funzionamento dell'Accordo. Soltanto se i partner SEE del Liechtenstein daranno il loro consenso il Consiglio federale ratificherà i nuovi accordi.

Messaggio

1 Parte generale

11 Introduzione

Con questo messaggio vi sottoponiamo per approvazione tutti gli adeguamenti giuridici che, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein, si sono resi necessari in seguito alla partecipazione del Principato del Liechtenstein allo SEE. Il Liechtenstein auspica di partecipare allo SEE a partire dall'inizio del 1995.

Questo nuovo disciplinamento delle relazioni tra i due Paesi è anche oggetto di uno scambio di note, di una convenzione e di due dichiarazioni comuni sotto forma di dichiarazioni politiche d'intenzione, che non richiedono la vostra approvazione (v. di seguito n. 6, costituzionalità). Gli accordi negoziati formano comunque un tutto e vi sono presentati di seguito integralmente per favorirne la comprensione e per darvi una visione d'insieme. Rileviamo che il nuovo disciplinamento in materia di responsabilità per danno da prodotti e di certificati di protezione dev'essere realizzato indipendentemente dalla partecipazione del Liechtenstein allo SEE.

Dapprima vi presentiamo la situazione iniziale, le evoluzioni intervenute dopo gli scrutini sullo SEE e lo sviluppo dei negoziati nonché una breve valutazione del risultato di questi ultimi. In seguito saranno commentati gli adeguamenti delle varie convenzioni nel settore della circolazione delle merci, della protezione dei brevetti, delle poste e telecomunicazioni, della circolazione delle persone e della parità di trattamento.

12 Situazione iniziale

Dal 1919, la Svizzera e il Liechtenstein sono strettamente legati da una fitta rete di convenzioni. Su domanda del Liechtenstein, dal 1919 la Svizzera assicura la rappresentanza diplomatica di questo Paese nei confronti degli altri Stati. Nel 1921 è entrata in vigore una convenzione nel settore delle poste e telecomunicazioni che è stata totalmente riveduta nel 1978 (Convenzione del 9 gennaio 1978 concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni, RS 0.783.595.14).

Dal 1924, il Liechtenstein è incluso nel territorio doganale svizzero e, pertanto, nella zona economica svizzera dal Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale, RS 0.631.112.514). Questo strumento è stato riveduto nel 1990 in modo da consentire al Liechtenstein di diventare membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Dal 1924, in base ad una legge del Principato, il franco svizzero è la moneta legale del Liechtenstein. Per lungo tempo non si è fatto sentire il bisogno di

disciplinare convenzionalmente la questione. L'accordo monetario (RS 0.951.951.4), in base al quale sono applicabili al Liechtenstein le disposizioni svizzere relative alla politica monetaria e in materia di credito nonché alla protezione delle monete e banconote è stato concluso il 19 giugno 1980.

Oltre al Trattato doganale e all'Accordo monetario, occorre menzionare altre convenzioni bilaterali, quali il Trattato del 22 dicembre 1978 sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti, RS 0.232.149.514), la Convenzione del 25 aprile 1968 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie delle sentenze arbitrali in materia civile (Convenzione d'esecuzione, RS 0.276.195.141), nonché i due accordi del 6 novembre 1963, ossia l'Accordo sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima (RS 0.142.115.143) e l'Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri (RS 0.142.115.142).

Negli ultimi anni, il Liechtenstein ha cercato ripetutamente di rafforzare il proprio impegno a livello multilaterale. Nel 1990 è diventato membro dell'ONU, nel 1991 dell'AELS e nel 1994 del GATT.

L'opposto esito della votazione popolare sull'adesione allo SEE svoltasi il 6 dicembre 1992 in Svizzera (rifiuto) e il 13 dicembre 1992 nel Liechtenstein (approvazione) ha sollevato numerose questioni di natura pratica e giuridica tra i due Stati, da un lato, e tra il Liechtenstein e i suoi futuri partner dello SEE, dall'altro. Tenuto conto dello stato attuale delle relazioni convenzionali tra i due Stati, il Liechtenstein non può, senza un adeguamento di quest'ultime, partecipare all'Accordo SEE poiché la Svizzera non è membro dello SEE.

13 Evoluzione dopo la votazione sullo SEE

Con decisione del 20 gennaio 1993, abbiamo fatto svolgere uno studio completo delle conseguenze sulle relazioni bilaterali della partecipazione autonoma del Liechtenstein allo SEE. Sulla base dei risultati di questo studio, i consiglieri federali Flavio Cotti, Jean-Pascal Delamuraz e Otto Stich hanno incontrato il 22 giugno 1993, nell'ambito di discussioni di lavoro, sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein, Hans-Adam II, nonché una delegazione governativa del Liechtenstein diretta dal capo del governo, Markus Büchel, per discutere le conseguenze delle votazioni del 6 e 13 dicembre 1992. In questa occasione, le parti hanno fissato come base di lavoro i seguenti obiettivi:

- mantenere le strette relazioni tra i due Paesi;
- mantenere la frontiera aperta;
- rendere possibile l'adesione del Liechtenstein allo SEE.

È stato inoltre deciso che un gruppo di lavoro comune avrebbe fornito ai due governi una piattaforma di soluzione per l'insieme dei problemi.

Il 13 dicembre 1993 abbiamo potuto prendere conoscenza, in un rapporto provvisorio, dello studio di soluzioni intese a disciplinare le conseguenze sulle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein dell'adesione di quest'ultimo allo

SEE. Questo rapporto presenta alcune idee di base per strutturare sia le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein che tra il Liechtenstein e i suoi partner dello SEE. Le soluzioni proposte riguardano innanzitutto i problemi della circolazione delle merci, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della libera circolazione delle persone e dell'acquisto della proprietà fondiaria.

In base allo studio di cui sopra, il Liechtenstein ha presentato ai suoi partner SEE le conseguenze che gli adeguamenti delle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein provocheranno sui loro rapporti. In effetti, il Liechtenstein dev'essere in grado di dimostrare che il buon funzionamento dell'Accordo SEE, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del Protocollo d'adeguamento del 13 marzo 1993 dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio Economico Europeo non è ostacolato dal mantenimento dell'unione regionale tra il Liechtenstein e la Svizzera (art. 121 Accordo SEE). Il 17 maggio 1994, il Consiglio dello SEE ha confermato, nel corso della prima seduta, la volontà di tutti i partner dello SEE di fare quanto possibile affinché il Liechtenstein possa partecipare allo SEE prima della fine del 1994. A tale scopo e auspicando di prendere il più presto possibile la decisione appropriata, ha ordinato al Comitato misto dello SEE di avviare rapidamente il processo decisionale per consentire l'entrata in vigore dell'Accordo SEE nel Liechtenstein. Il Liechtenstein si è pertanto rivolto alla Svizzera auspicando lavori congiunti per rendere possibile la sua partecipazione allo SEE per il 1° gennaio 1995.

Il 22 giugno 1994 ci siamo dichiarati disposti a iniziare negoziati formali per adeguare le relazioni convenzionali tra i due Paesi.

Per quanto riguarda i partner SEE del Liechtenstein, il comitato misto dello SEE ha deciso, nel corso della propria seduta del 28 settembre 1994, di far esaminare al più presto possibile dalle sue cinque sottocommissioni il progetto di decisione del Consiglio dello SEE presentato dal Liechtenstein e di prendere atto del corrispondente rapporto nel corso della prossima seduta del comitato misto dello SEE il 28 ottobre 1994. Probabilmente il Consiglio dello SEE prenderà una decisione formale riguardante il Liechtenstein il 20 dicembre 1994.

14 Evoluzione dei negoziati

I negoziati, ai quali hanno preso parte per la Svizzera anche rappresentanti dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni, si sono svolti a Berna nei mesi di luglio e agosto 1994 in un'atmosfera molto distesa. La para-fazione è avvenuta il 4 ottobre a Vaduz. Il 2 novembre 1994, abbiamo deciso di far firmare lo stesso giorno i vari accordi dal consigliere federale Flavio Cotti.

Nel corso delle varie sessioni negoziali riguardanti gli appalti pubblici, alle quali hanno partecipato da parte svizzera i rappresentanti dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia, come pure dei Comuni dei distretti sangallesi di Werdenberg e Sargans, i partecipanti hanno adottato una dichiarazione comune che sarà sottoposta alla firma sotto forma di circolare. La sua entrata in vigore è prevista per l'inizio del 1995.

15 Valutazione

Gli accordi negoziati hanno permesso di conseguire tutti gli obiettivi fissati dalle due parti, ossia di mantenere relazioni privilegiate tra la Svizzera e il Liechtenstein, di mantenere la frontiera aperta e di consentire al Liechtenstein di partecipare in modo autonomo allo SEE. Essi implicano naturalmente che i due Paesi siano disposti a proseguire la collaborazione con nuove condizioni e con un aumento degli oneri, soprattutto nel settore della circolazione delle merci in cui l'apertura della frontiera e le differenze di diritto in seguito alla partecipazione del Liechtenstein allo SEE svolgono un ruolo notevole. Le misure previste in questo settore per disciplinare la procedura, la sorveglianza del mercato e il controllo intendono impedire un traffico illegale di aggiramento di merci attraverso il Liechtenstein. D'altra parte, le varie misure intese ad assicurare l'eurocompatibilità previste dalla Svizzera nell'ambito del programma Swisslex e della rivitalizzazione dell'economia ridurranno sempre più le divergenze tra il diritto svizzero e il diritto comunitario facendo così diminuire gli oneri di controllo e d'amministrazione.

Le normative previste attuano anche una più ampia liberalizzazione, segnatamente nel settore dei mercati pubblici. Con una dichiarazione comune, la Svizzera e il Liechtenstein hanno deciso, nella misura in cui il Liechtenstein introdurrà misure di liberalizzazione nei confronti dei suoi partner dello SEE, di esaminare le possibilità, su una base di reciprocità, di mantenere la parità di trattamento dei cittadini e delle persone giuridiche.

Dal punto di vista della tecnica giuridica, si è partiti dal principio che, in generale e in particolare per quanto riguarda l'adeguamento del Trattato doganale e della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni, le disposizioni di questi accordi (diritto derivante dal Trattato doganale e diritto della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni) continueranno a sostenere le relazioni bilaterali. In altri termini, i nuovi accordi contengono soltanto regole di conflitto, ossia norme che trattano espressamente solo le questioni che richiedono un regolamento particolare in seguito all'adesione del Liechtenstein allo SEE. Questo ne spiega la brevità e il fatto che non siano sufficienti per definire il futuro funzionamento della procedura doganale, quando nel Liechtenstein sarà entrato in vigore l'Accordo SEE e che per comprenderlo sia ancora necessario tener conto delle convenzioni principali quasi invariate (Trattato doganale, Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni). Ciò significa, ad esempio, che la procedura doganale alla frontiera del territorio doganale Svizzera-Liechtenstein, prevista dal Trattato doganale, non dev'essere disciplinata una seconda volta nell'allegato III dell'accordo relativo al Trattato doganale poiché è già disciplinata dal diritto del trattato stesso.

2 Parte speciale**21 Commento dell'adeguamento del Trattato doganale e del relativo accordo****211 In generale**

Il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale, RS 0.631.112.514) include il Liechtenstein nel territorio doganale svizzero e pertanto nella zona economica svizzera. Giusta l'articolo 4, nel Principato del Liechtenstein è applicabile, oltre alla legislazione doganale, la legislazione federale in qualsiasi altra materia, sempreché l'unione doganale ne implichi l'applicazione, ad eccezione tuttavia delle prescrizioni della legislazione federale che impongono prestazioni finanziarie alla Confederazione. La legislazione federale applicabile comprende in particolare le prescrizioni che reggono l'importazione, l'esportazione e il transito nonché la produzione di merci. Fanno parte dell'applicazione della legislazione federale anche i trattati commerciali e doganali conclusi dalla Svizzera (art. 7). Secondo l'articolo 8, il Liechtenstein non può concludere autonomamente nessun trattato di questo tipo con uno Stato terzo. L'accordo del 26 novembre 1990 che completa il Trattato (RU 1991 III 2212; FF 1991 I 473) consente tuttavia al Liechtenstein di diventare autonomamente parte di convenzioni internazionali o membro di organizzazioni internazionali alle quali la Svizzera partecipa. Sulla base di questo accordo il Liechtenstein ha potuto diventare membro indipendente dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Il Liechtenstein non è invece autorizzato, senza modificazione, ad aderire a una convenzione quale l'Accordo SEE o a un'organizzazione internazionale della quale la Svizzera non è parte contraente.

La normativa prevista nell'articolo 8^{bis} capoverso 2 che è introdotta come novità nel Trattato doganale tiene conto della volontà d'integrazione del Liechtenstein e gli consente di aderire allo SEE. Tale adesione presuppone tuttavia la conclusione di un accordo speciale tra la Confederazione svizzera e il Principato.

Il previsto accordo disciplina i problemi derivanti dal fatto che il Liechtenstein farà contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello SEE e che, di conseguenza, il diritto del Trattato doganale e il diritto dello SEE vi saranno applicati parallelamente. Questo significa, ad esempio, che merci con statuto giuridico diverso circoleranno nel Liechtenstein, come pure merci prodotte e commercializzate secondo un diritto diverso (facoltà di circolazione parallela). Le differenze giuridiche che caratterizzano le merci permettono segnatamente di raggrupparle in un settore tariffale (esempio: tassi di dazi doganali diversi) e in un settore non tariffale (esempi: legislazioni diverse sui prodotti tossici, protezione dei vegetali, medicinali). Per evitare che si instauri alla frontiera aperta, in direzione della Svizzera, un traffico di aggiramento di simili merci contrario alle prescrizioni svizzere, il nuovo accordo prevede un sistema di sorveglianza del mercato e l'istituzione di un controllo da parte del Liechtenstein.

Per quanto riguarda la procedura doganale, gli invii importati direttamente da destinatari del Liechtenstein continueranno ad essere sdoganati secondo il di-

ritto derivante dal Trattato doganale; ogni invio all'importazione sarà annunciato all'ufficio di controllo svizzero e a un ufficio del Liechtenstein da istituire (Ufficio delle dogane - AZW). Esso si incaricherà di applicare il diritto dello SEE ovunque vi sia una divergenza tra tale diritto e il diritto svizzero. I prodotti per i quali il diritto dello SEE differisce dal diritto svizzero sul piano tariffario saranno ammessi successivamente da parte dell'AZW al tasso dello SEE, su richiesta della persona assoggettata. L'esame delle domande di rimborso consentirà all'AZW di avere una visione d'insieme delle quantità di prodotti dello SEE sdoganati a regime preferenziale e consumati nel Liechtenstein. Nel caso di differenze di natura non tariffaria tra il diritto dello SEE e il diritto svizzero, l'AZW esaminerà in che settori esistono simili differenze e applicherà, tenendo conto del principio dell'applicabilità parallela, il diritto dello SEE nel Principato del Liechtenstein.

Questa procedura doganale ha un inconveniente: il diritto dello SEE non potrà essere rivendicato in modo generale né applicato direttamente alla frontiera ma soltanto successivamente. Pertanto, quale complemento alle disposizioni che precedono, gli uffici doganali di Schaanwald e di Buchs saranno autorizzati ad applicare il diritto dello SEE già all'atto dello sdoganamento.

Rileviamo pure che, per settori particolarmente sensibili quali i «prodotti agricoli trasformati», le «derrate alimentari», il «diritto veterinario», il «diritto di monopolio sull'alcol», in cui la differenza tra il diritto svizzero e il diritto dello SEE è ancora troppo rilevante, rimane applicabile il diritto derivante dal Trattato doganale. A tale riguardo, il Liechtenstein ha previsto di instaurare normative transitorie (segnatamente scadenze differite) per l'adozione del diritto dello SEE che viene ripreso integralmente, ad eccezione delle soluzioni speciali ottenute nel corso dei negoziati sullo SEE.

Nel nuovo accordo sull'origine concluso tra la Svizzera e la Comunità, è stato possibile raccordare ampiamente la Svizzera alla rete delle regole d'origine SEE per evitare eccessive complicazioni nelle relazioni Svizzera-Liechtenstein. Le misure amministrative che l'Amministrazione federale delle dogane esegue su incarico del Liechtenstein secondo l'allegato III all'Accordo (nel settore dell'origine) assicureranno che gli operatori non ottengano l'origine SEE in modo ingiustificato passando per il Liechtenstein e approfittando così dei vantaggi dell'Accordo SEE.

212 Commento delle varie disposizioni

212.1 Accordo che modifica il Trattato doganale

L'*articolo 1* contiene dapprima la nuova disposizione da inserire nel Trattato doganale quale articolo 8^{bis} capoverso 2 che permette al Liechtenstein di aderire allo SEE.

Contemporaneamente è possibile sopprimere la seconda parte dell'articolo 11 del Trattato doganale. Questa modificazione è resa necessaria dalla soppressione a partire dal 1° giugno 1995 di due circondari delle dogane per i seguenti motivi.

Secondo l'articolo 132 capoverso 1 della legge sulle dogane, il territorio doganale svizzero è diviso in sei circondari. In seguito a modificazioni fondamentali, soprattutto nei flussi di traffico, nelle reti viarie, ferroviarie e delle telecomunicazioni, nei mezzi tecnici e in particolare nei principi di gestione e d'organizzazione, gli attuali compiti possono essere assunti, senza che le prestazioni ne soffrano, anche da un numero ridotto di circondari. Nel corso della sessione primaverile del 1994 avete approvato, nell'ambito della legge federale sulle misure di risanamento 1993, la modificazione dell'articolo 132 della legge sulle dogane trasferendoci la competenza di ripartire il territorio doganale svizzero in circondari (FF 1994 II 291). D'ora innanzi vi saranno soltanto quattro circondari delle dogane invece dei sei attuali. La fusione dei circondari II (Sciaffusa) e III (Coira) formerà il nuovo circondario II e la fusione dei circondari V (Losanna) e VI (Ginevra), il nuovo circondario III. Le sedi dei nuovi circondari saranno rispettivamente Sciaffusa e Ginevra. La modificazione entrerà in vigore il 1° giugno 1995.

Inoltre, con la modificazione del Trattato doganale, occorre adeguare l'articolo 37 alla legislazione attuale (soppressione della legge federale concernente la tassa di bollo sulle cedole) e attualizzare la disposizione sulla partecipazione alle spese amministrative ormai desueta (1% dell'entrata netta più un forfait annuo di 30 000 fr.).

L'*articolo 2* prevede che l'accordo sia sottoposto a ratifica e ne stabilisce l'entrata in vigore. Poiché la data d'entrata in vigore dell'Accordo SEE per il Liechtenstein sarà fissata dal Consiglio dello SEE che si riunirà probabilmente il 20 dicembre 1994, la data esatta dell'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato doganale potrà esser fissata soltanto successivamente.

212.2 Accordo relativo al Trattato doganale

Il *preambolo* descrive gli obiettivi comuni dei due governi che si sono concretizzati nell'accordo speciale concluso sulla base dell'articolo 8^{bis} capoverso 2 del Trattato doganale: esso deve consentire al Liechtenstein di aderire allo SEE pur preservando le strette relazioni fondate sul Trattato doganale. Nel Liechtenstein, il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE saranno applicati parallelamente, mantenendo la frontiera interna aperta ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale.

L'*articolo 1* fissa lo scopo dell'accordo. Esso disciplina, in complemento al Trattato doganale, le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo SEE per il Principato del Liechtenstein.

L'*articolo 2* definisce le nozioni di «diritto derivante dal Trattato doganale» e di «diritto dello SEE».

L'*articolo 3* stabilisce che il diritto dello SEE e il diritto derivante dal Trattato doganale saranno applicati parallelamente nel Principato del Liechtenstein (principio dell'«applicabilità parallela») e indica quale diritto è applicabile in caso di collisione delle norme. Mentre il diritto derivante dal Trattato doganale continua ad essere applicabile esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein

e tra il Liechtenstein e gli Stati terzi non membri dello SEE, le relazioni tra il Liechtenstein e i suoi partner dello SEE saranno rette dal diritto dello SEE se questo deroga al diritto derivante dal Trattato doganale.

L'*articolo 4* impone al Liechtenstein l'introduzione di un sistema di sorveglianza del mercato e di controllo per impedire che le merci sottoposte al diritto dello SEE siano sviate, attraverso la frontiera aperta con la Svizzera, nel resto del territorio doganale svizzero in violazione del diritto svizzero. I dettagli sono disciplinati nell'*allegato I*.

Questo articolo contiene inoltre una clausola di salvaguardia secondo la quale gli Stati contraenti si riservano il diritto di prendere misure immediate, se necessario alla frontiera tra i due Stati, se il loro governo dovesse constatare lacune nel funzionamento dell'accordo o se il nostro Collegio dovesse ritenere che l'adozione del diritto dello SEE da parte del Liechtenstein mette in pericolo il Trattato doganale. Per quanto possibile, la Commissione mista dovrà tuttavia essere previamente consultata (cfr. art. 9 e 10). Queste misure d'urgenza dovranno essere limitate allo stretto necessario sia nel settore d'applicazione e nella durata. Se esse fossero necessarie per la Svizzera, il Liechtenstein si impegna ad assumerne i costi.

L'*articolo 5* permette lo scambio di dati qualora fossero necessari per eseguire l'accordo. Il principale caso d'applicazione è descritto nell'*allegato II*.

L'*articolo 6* prescrive che i dati personali scambiati in applicazione dell'accordo devono essere trattati e protetti conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati applicabili in Svizzera e nel Liechtenstein. Inoltre, la protezione dei dati personali vi è precisata ai sensi di una norma contrattuale minima.

L'*articolo 7* dispone che, su mandato del Liechtenstein, la Svizzera applica determinate misure amministrative derivanti dall'adesione del Liechtenstein allo SEE. I dettagli sono disciplinati nell'*allegato III*.

L'*articolo 8* disciplina la questione dei costi. I costi supplementari derivanti alla Svizzera dalla partecipazione del Liechtenstein allo SEE sono assunti dal Liechtenstein. La base di calcolo si fonderà sul costo annuo medio di un funzionario dell'amministrazione generale della Confederazione, calcolato dall'Amministrazione federale delle finanze. I dettagli sono disciplinati dalle autorità competenti degli Stati contraenti in un accordo amministrativo.

L'*articolo 9* istituisce una commissione mista formata di rappresentanti della Svizzera e del Liechtenstein che si riunirà secondo i bisogni ma almeno una volta all'anno.

L'*articolo 10* descrive i compiti e le competenze della commissione mista. Da un lato essa rivolge al nostro Consiglio e al Governo del Liechtenstein proposte di modificazioni dell'accordo eventualmente necessarie in seguito allo sviluppo del diritto del Trattato doganale e del diritto dello SEE. D'altro canto, la commissione decide di competenza propria le modificazioni degli allegati all'accordo. Le decisioni che modificano gli allegati devono tuttavia essere confermate mediante scambio di note diplomatiche.

L'*articolo 11* precisa chiaramente che gli allegati fanno parte integrante dell'accordo.

L'*articolo 12* dispone che l'accordo dev'essere sottoposto a ratifica e ne stabilisce l'entrata in vigore. Inoltre, sono valide le considerazioni fatte in merito all'accordo relativo al Trattato doganale.

Infine l'*articolo 13* stabilisce la durata di validità dell'accordo, che sarà valido finché sussisterà l'Accordo SEE per il Liechtenstein, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ogni Stato contraente con un preavviso di un anno.

212.3 Allegati dell'accordo relativo al Trattato doganale

212.31 Allegato I – Sistema di sorveglianza del mercato e di controllo (SMC)

L'allegato I, che completa l'articolo 4 dell'accordo, descrive gli obiettivi e i principi del sistema di sorveglianza del mercato e di controllo (SMC) da attuare da parte dell'amministrazione del Liechtenstein. Prevede segnatamente misure intese ad impedire che le merci, che possono circolare liberamente nel Liechtenstein in virtù del diritto dello SEE ma che non soddisfano le condizioni per essere trasferite o messe in circolazione in Svizzera, siano oggetto di un traffico di aggiramento illegale, sul piano privato o professionale, per poi entrare in Svizzera attraverso la frontiera aperta tra i due Paesi. Il numero 2 dell'allegato, diviso secondo i diversi gruppi importanti di merce (compresi, ad es., i medicinali e gli impianti d'utente), è una tavola sinottica che indica le misure concrete di sorveglianza e di controllo degli uffici del Liechtenstein (ad es. l'obbligo di notificazione tra l'Ufficio delle dogane e l'Amministrazione federale delle dogane, esigenza cui devono sottostare i commercianti o i rimborsi dei dazi doganali per alcuni prodotti quali il lino o il sughero, gravati da dazi doganali SEE inferiori ai dazi riscossi alla frontiera svizzera. Inoltre, questo allegato prevede sanzioni, per il Liechtenstein, al fine di prevenire un traffico illegale di aggiramento di merci verso la Svizzera, sanzioni almeno uguali a quelle previste dalla legge in Svizzera per infrazioni paragonabili.

212.32 Allegato II – Comunicazione reciproca di dati

L'allegato II completa l'articolo 5 dell'accordo e precisa le modalità di scambio reciproco dei dati nel settore della circolazione delle merci. Si tratta, in particolare, di dati statistici di cui l'Ufficio delle dogane del Liechtenstein necessita per soddisfare i suoi obblighi – ad esempio per poter effettuare valutazioni speciali nell'ambito dello SEE – ma, in generale, di ogni tipo di dati il cui scambio è necessario per il buon funzionamento dell'accordo, segnatamente per impedire un traffico illegale di aggiramento.

212.33 Allegato III – Misure amministrative eseguite dalla Svizzera per conto del Liechtenstein

L'allegato III disciplina, completando l'articolo 7 dell'accordo, le misure amministrative supplementari spettanti alle autorità svizzere, misure necessarie a causa della partecipazione del Liechtenstein allo SEE e che la Svizzera esegue su mandato di questo Paese. Secondo l'articolo 8 dell'accordo relativo al Trattato doganale, il Liechtenstein rimborserà alla Svizzera i costi supplementari cagionati da questa attività. Essa consiste essenzialmente nella collaborazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) all'importazione di merci SEE destinate a persone domiciliate nel Liechtenstein e all'esportazione verso lo SEE di merci SEE da parte di speditori del Liechtenstein. Sono considerate merci SEE le merci originarie dello SEE e le merci di altra origine che soddisfano il diritto dello SEE qualora rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo SEE nel Liechtenstein. Il mandato riguarda anche i trasporti di persone e di merci in partenza o a destinazione del Liechtenstein.

È importante che la procedura doganale conforme al diritto del Trattato doganale non sia fondamentalmente modificata. Nell'allegato III sono descritte dettagliatamente soltanto le deroghe dovute allo SEE. D'ora innanzi gli uffici doganali di Schaanwald e di Buchs sdoganeranno merci SEE - su richiesta dell'assoggettato - direttamente secondo il diritto dello SEE e riconosceranno il diritto al regime preferenziale delle merci d'origine SEE importate per l'intero campo d'applicazione dell'Accordo SEE nel Liechtenstein. Tutti gli uffici doganali situati alla periferia del territorio doganale Svizzera-Liechtenstein riconosceranno il diritto al regime preferenziale delle merci di origine SEE importate e che ricadono nel campo d'applicazione degli accordi di libero scambio Svizzera-CEE, Svizzera-CECA del 1972 e della Convenzione AELS. Inoltre, tutti gli uffici doganali esamineranno, timbreranno e visteranno all'esportazione i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 compresi nel campo d'applicazione dell'Accordo SEE valido per il Liechtenstein.

Nell'allegato III sono disciplinate anche la procedura d'autorizzazione, l'assistenza amministrativa nelle questioni doganali, il sistema di notificazione nonché lo sdoganamento dei trasporti di persone e di merci. Infine, la Direzione generale delle dogane (DGD) e l'Ufficio delle dogane del Liechtenstein (AZW) sono autorizzati a disciplinare sotto forma di accordo amministrativo i dettagli derivanti dalle disposizioni del suddetto allegato.

22 Commento del Protocollo aggiuntivo al Trattato doganale riguardante la responsabilità per danno da prodotti e della modificazione della Convenzione circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile

221 In generale

221.1 Protocollo aggiuntivo al Trattato doganale

La responsabilità per danno da prodotti è oggetto di un Protocollo aggiuntivo al Trattato doganale poiché la nuova normativa deve entrare in vigore indipendentemente dall'adesione del Liechtenstein allo SEE.

La Svizzera e il Liechtenstein hanno adottato leggi sulla responsabilità per danno da prodotti (per la Svizzera: la legge del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti, LRDP, RU 1993 3122, RS 221.112.944, in vigore dal 1° gennaio 1994; per il Liechtenstein: Gesetz vom 12. November 1992 über die Produkthaftpflicht, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 N. 12 entrato in vigore il 1° novembre 1994).

La responsabilità per danno da prodotti è oggetto del Trattato doganale nella misura in cui disciplina la responsabilità degli importatori. Conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale, questa responsabilità non si applica al commercio tra la Svizzera e il Liechtenstein. Secondo l'articolo 4 di questo trattato, la legge svizzera dovrebbe per principio applicarsi interamente o in parte nel Principato del Liechtenstein. Ci troviamo tuttavia nella situazione particolare in cui una legge, che è esclusivamente di diritto privato, ricade sotto il Trattato doganale. Di conseguenza, su domanda del Liechtenstein, è stata adottata una regolamentazione speciale. Tenendo conto della simultanea modificazione dell'accordo circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile (vedi n. 221.2), la legge svizzera sulla responsabilità per danno da prodotti dev'essere applicabile nel Principato del Liechtenstein soltanto qualora lo preveda il diritto internazionale privato di questo Paese.

221.2 Accordo che modifica la Convenzione d'esecuzione

La modificazione della Convenzione del 25 aprile 1968 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile (Convenzione d'esecuzione, RS 0.276.195.141) facilita l'esecuzione, nell'altro Stato contraente, delle decisioni giudiziarie riguardanti pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti. Tale esecuzione è possibile se la decisione è stata emanata nello Stato in cui è avvenuto l'evento dannoso. Questa modificazione migliora la posizione delle vittime svizzere nei casi di responsabilità per danno da prodotti; essa deve entrare in vigore indipendentemente dall'adesione del Liechtenstein allo SEE.

222 **Commento delle varie disposizioni**

222.1 **Protocollo aggiuntivo al Trattato doganale**

Per i motivi indicati nella parte generale, l'*articolo 1* del protocollo aggiuntivo prevede che il diritto applicabile è determinato dal diritto internazionale privato degli Stati contraenti. Gli interessi delle vittime svizzere sono sufficientemente protetti grazie alla modificazione contemporanea della Convenzione d'esecuzione. In seguito a questa modificazione la vittima svizzera potrà fare causa in Svizzera se il danno è stato causato o è avvenuto in questo Paese. Se il prodotto è stato comperato in Svizzera, la vittima può normalmente esigere dal tribunale svizzero l'applicazione del diritto svizzero (art. 135 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, RS 291).

Secondo il diritto internazionale privato del Principato del Liechtenstein, applicato dai tribunali di questo Paese, per gli utenti lesi dal prodotto si applica il diritto dello Stato al mercato del quale il prodotto difettoso era destinato. Per i terzi lesi, si applica il diritto dello Stato in cui è avvenuto l'infortunio. Se esisteva un contratto tra il produttore e le persone lese, si applica il diritto che regge il rapporto contrattuale. La dottrina e la giurisprudenza riprendono il diritto internazionale privato dell'Austria, le cui disposizioni sono interpretate nel senso indicato (P. Rummel, Kommentar zur Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz ..., vol. 2, Vienna 1992, n. 4a al § 48 IPRG). Il progetto del Liechtenstein concernente la legge sul diritto internazionale privato riprende all'articolo 51 la regola austriaca relativa alle pretese extracontrattuali.

L'*articolo 2* prevede che il protocollo aggiuntivo è denunciabile in ogni momento con un preavviso di un anno.

Secondo l'*articolo 3*, il protocollo aggiuntivo entra in vigore simultaneamente alla modificazione della Convenzione d'esecuzione, ossia due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

222.2 **Accordo che modifica la Convenzione d'esecuzione**

L'articolo 2 numero 4 della Convenzione d'esecuzione permette oggi l'esecuzione di decisioni giudiziarie concernenti la responsabilità civile nel settore della circolazione stradale se la decisione è stata presa nello Stato in cui è avvenuto l'incidente.

Secondo l'*articolo 1* dell'accordo che modifica la Convenzione d'esecuzione, il nuovo numero 4^{bis} permette l'esecuzione, nell'altro Stato contraente, delle decisioni aventi per oggetto pretese derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti difettosi e che sono state prese nello Stato in cui è avvenuto l'evento dannoso. La nozione di «luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso» è ripresa dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 5 n. 3, RS 0.275.11). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che, conformemente alla Convenzione di Lugano, è vincolante per gli Stati dell'AELS, per «luogo dove è avvenuto l'evento dan-

noso» si intende sia il luogo in cui è avvenuto l'evento che ha causato il danno (luogo dell'evento) sia il luogo in cui è avvenuto il danno (luogo del danno). L'*articolo 2* precisa che l'accordo sottostà a ratifica e ne disciplina l'entrata in vigore secondo l'articolo 15 della Convenzione d'esecuzione e nello stesso modo del protocollo aggiuntivo relativo al Trattato doganale.

23 Commento dell'adeguamento del Concordato sui medicinali

Con lo Scambio di note del 27 febbraio 1973 tra il Dipartimento politico federale e l'Ambasciata del Liechtenstein, scambio che comprendeva un accordo tra i Cantoni e il Liechtenstein, il campo d'applicazione della Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 sul controllo dei medicinali (Concordato sui medicinali) è stato esteso al Principato (RU 1973 573). L'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali (UICM), che ha sede a Berna, è l'istanza incaricata di applicare la convenzione. Mediante un nuovo scambio di lettere, è previsto di concludere, tra i Cantoni e il Liechtenstein, un accordo complementare secondo il quale la fabbricazione e il commercio dei medicinali sul territorio del Principato sono autorizzati anche secondo il diritto derivante dall'Accordo SEE. Inoltre, l'accordo relativo al Trattato doganale sarà applicabile per analogia. In tal modo viene concretizzato nel Liechtenstein il principio dell'«applicabilità parallela». Per evitare i traffici illegali verso la Svizzera si ricorrerà al sistema attuato per la sorveglianza e il controllo del mercato.

24 Commento della Convenzione complementare al Trattato sui brevetti

241 In generale

In materia di proprietà intellettuale la partecipazione del Liechtenstein allo SEE richiede un adeguamento delle nostre relazioni bilaterali nel settore dei brevetti d'invenzione e dei certificati complementari di protezione. Per quanto riguarda i primi, la Svizzera e il Liechtenstein formano un territorio unitario di protezione in virtù del Trattato del 22 dicembre 1978 sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti; RS 0.232.149.514). In questo ambito si tratta di assicurare che l'esaurimento regionale SEE dei diritti derivanti dal brevetto che sarà applicabile nel Liechtenstein non sia esteso alla Svizzera, per impedire che importazioni parallele illegali provenienti da Paesi dello SEE penetrino sul territorio svizzero. D'altronde, il Liechtenstein deve introdurre un certificato complementare di protezione per i medicinali in seguito all'entrata in vigore, nell'Unione europea, del regolamento n. 1768/92/CEE del 18 giugno 1992 (GUCE n. 182 del 2.7.1992, p. 1), regolamento che sarà ripreso dagli Stati membri dello SEE. Il certificato complementare di protezione è un titolo di protezione sui generis che svolge il suo effetto immediatamente dopo la scadenza della durata di protezione del brevetto. Può essere accordato per principi attivi di medicinali o composizioni di tali principi attivi che sono sottoposti ad un'autorizzazione d'immissione in commercio (in Svizzera queste autorizzazioni sono segnatamente rilasciate dall'Ufficio in-

tercantonale di controllo dei medicinali e dall'Ufficio federale della sanità pubblica). Simili autorizzazioni sono spesso accordate soltanto diversi anni dopo l'inizio della durata di protezione del brevetto (data del deposito della domanda), ciò che ne riduce sensibilmente la durata di protezione effettiva. Il certificato ha lo scopo di compensare, anche solo parzialmente, questa perdita di una parte della durata di protezione effettiva del brevetto poiché accorda una durata di protezione complementare di cinque anni al massimo che si aggiunge alla durata di protezione del brevetto. L'ottenimento di un certificato sottostà, da un lato, all'esistenza di un brevetto in vigore e, dall'altro, ad un'autorizzazione ufficiale d'immissione in commercio. La revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione, che è attualmente trattata dalle vostre Camere (FF 1993 III 522), prevede l'introduzione in Svizzera di un tale certificato complementare di protezione per i medicinali che corrisponde materialmente alla normativa dell'Unione europea.

La presente convenzione prevede che i certificati rilasciati in Svizzera saranno valevoli anche nel Liechtenstein. Questa soluzione ha il vantaggio di offrire al Liechtenstein una protezione equivalente a quella introdotta nello SEE nel settore dei certificati pur mantenendo una stretta collaborazione con la Svizzera. In effetti, per quanto riguarda il brevetto comune e unitario riconosciuto in Svizzera e nel Liechtenstein, non sarebbe opportuno che il Liechtenstein introducesse i propri certificati. Certificati distinti ridurrebbero la certezza giuridica in modo notevole segnatamente per i richiedenti stranieri. Inoltre, il Liechtenstein sarebbe obbligato ad introdurre autorità distinte di rilascio di certificati e d'autorizzazione d'immissione in commercio di medicinali; dato il numero ristretto di certificati questo provocherebbe investimenti sproporzionati. Un'eventuale minima divergenza tra le durate dei certificati in vigore nel Liechtenstein e quelli in vigore nello SEE (in virtù di autorizzazioni ufficiali accordate a date diverse) può tuttavia essere accettata tenuto conto delle dimensioni del mercato del Liechtenstein.

Per quanto riguarda la forma del presente accordo, si è fatto ricorso ad una *convenzione complementare* al Trattato sui brevetti. Questo è giustificato poiché vi viene trattato l'esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto e inoltre poiché i certificati, pur costituendo un titolo di protezione *sui generis*, sono strettamente legati al diritto dei brevetti, rappresentando la continuazione logica di quest'ultimo. La convenzione è suddivisa in tre capitoli: brevetti d'invenzione, certificati complementari di protezione e disposizioni finali.

242 **Commento delle varie disposizioni**

Capitolo 1: Brevetti d'invenzione

Il capitolo 1 si compone di un solo *articolo 1* e concerne l'esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto. La dottrina svizzera unanime difende il punto di vista secondo cui, in materia di diritto dei brevetti, si applica il principio dell'esaurimento nazionale. L'articolo 1 deve espressamente impedire che l'esaurimento regionale SEE applicabile al Liechtenstein dopo la sua adesione allo SEE sia esteso alla Svizzera sulla base dell'articolo 4 del Trattato sui brevetti

(effetti unitari del brevetto). In caso contrario, non si potrebbero più impedire importazioni parallele in Svizzera provenienti dallo SEE attraverso il Liechtenstein, mentre questo sarebbe sempre possibile per importazioni parallele in provenienza dalla Svizzera e in direzione dello SEE. La soluzione scelta consente tuttavia di importare sia in Svizzera che nello SEE un prodotto protetto da un brevetto svizzero e del Liechtenstein che è stato immesso sul mercato per la prima volta nel Liechtenstein.

Capitolo 2: Certificati complementari di protezione

Secondo l'*articolo 2*, i certificati complementari di protezione rilasciati dalla Svizzera sono validi anche per il Liechtenstein. L'espressione «conformemente alle disposizioni ivi vigenti» è destinata a chiarire il fatto che questo principio è applicabile unicamente nel caso in cui la Svizzera rilascia effettivamente dei certificati, ossia qualora entri in vigore la revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione, che si trova attualmente dinnanzi alle vostre Camere (FF 1993 III 522).

L'*articolo 3 capoverso 1* ribadisce il principio del carattere unitario e degli effetti identici dei certificati sia in Svizzera che nel Liechtenstein ispirandosi all'*articolo 4* del Trattato sui brevetti. Il *capoverso 2* prevede un'eccezione – già contenuta nell'*articolo 1* per quanto riguarda i brevetti d'invenzione – relativa all'esaurimento dei diritti derivanti dai certificati. Sono applicabili le osservazioni fatte a proposito dell'*articolo 1*.

L'*articolo 4* deve impedire che la nullità di un certificato, osservata sulla base del diritto dello SEE in vigore nel Liechtenstein, possa essere valida per la Svizzera. La possibilità che un tribunale nel Liechtenstein constati la nullità del certificato a causa dell'incompatibilità con il diritto dello SEE (ad es. nel settore dell'autorizzazione dei medicinali) è pertanto esclusa per la parte svizzera del certificato. In casi simili, la nullità è limitata alla parte del certificato relativa al Liechtenstein.

L'*articolo 5* dispone che sono applicabili le disposizioni del Trattato sui brevetti concernenti la protezione giuridica e le controversie. Si tratta di mettere a disposizione gli stessi mezzi e rimedi giuridici per i certificati e per i brevetti.

Capitolo 3: Disposizioni finali

L'*articolo 6* contiene una definizione dell'espressione «diritto dello SEE» utilizzata a più riprese nella convenzione complementare. Essa corrisponde a quella che figura nell'accordo relativo al Trattato doganale (art. 2).

La ratifica e l'entrata in vigore della convenzione complementare sono disciplinate nell'*articolo 7*. Il capoverso 2 lascia la libertà agli Stati contraenti di stabilire la data e le modalità dell'entrata in vigore della convenzione. Questo permette di garantire che la normativa riguardante l'esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto (art. 1) sarà applicabile alla data dell'adesione del Principato del Liechtenstein allo SEE. È anche importante poter garantire che le disposizioni riguardanti i certificati complementari di protezione entrino in vigore contemporaneamente alla normativa svizzera affinché i certificati svizzeri pos-

sano svolgere il loro effetto nel Liechtenstein anche nel caso in cui quest'ultimo non avesse aderito allo SEE.

Gli *articoli 8 e 9* si ispirano agli articoli 20 e 21 capoverso 1 del Trattato sui brevetti. Essi riguardano la durata e le modalità di denuncia della presente convenzione nonché il mantenimento dei diritti acquisiti in virtù della presente convenzione dopo la sua estinzione.

25 Commento dell'adeguamento della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni e del relativo accordo

251 In generale

Giusta l'articolo 4 della Convenzione del 9 gennaio 1978 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni), tutte le prescrizioni legali e amministrative svizzere sono applicabili nel Principato del Liechtenstein qualora riguardino i servizi delle poste e delle telecomunicazioni oppure l'esecuzione della Convenzione lo esiga. Un allegato (RU 1993 805) alla Convenzione sulla posta e sulle telecomunicazioni reca la lista esaustiva dei testi legislativi e delle prescrizioni necessari per l'esecuzione del contratto, compresi alcuni accordi e convenzioni conclusi tra la Svizzera e Stati terzi.

L'articolo 6 della Convenzione sulla posta e sulle telecomunicazioni non consente al Liechtenstein la partecipazione a convenzioni internazionali di cui la Svizzera non fa parte. Conseguentemente, questo articolo dev'essere completato mediante disposizioni analoghe a quelle previste per il Trattato di unione doganale (Trattato doganale). In tal modo, l'adesione del Liechtenstein a convenzioni e organizzazioni internazionali cui la Svizzera non partecipa sarà possibile, sempre però in base a un accordo speciale tra i due Stati. Nell'ambito di questa modificazione è stato anche tenuto conto dei mutamenti intervenuti con l'entrata in vigore della legge del 21 giugno 1991 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10) ovverossia l'istituzione dell'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM) e l'attribuzione a quest'ultimo dei diversi compiti di disciplinamento nel settore delle telecomunicazioni.

In base alla nuova disposizione che modifica l'articolo 6 della Convenzione, è stato concluso un accordo speciale in merito all'adesione del Liechtenstein allo SEE. Questo documento, che ricalca ampiamente l'accordo analogo che completa il Trattato doganale, prevede per le disposizioni della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni l'applicazione in armonia con il diritto dello SEE. Visto che il diritto svizzero soddisfa ampiamente le esigenze del diritto dello SEE, ancorché lacunoso (in materia di trasporti di merci per posta), l'applicazione parallela di entrambi i regimi giuridici non dovrebbe suscitare conflitti.

Secondo l'articolo 10 della direttiva del Consiglio N. 91/263 del 29 aprile 1991, ciascun Stato membro deve designare un organo incaricato di approvare gli im-

pianti di utente. In Svizzera tale compito è affidato all'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM). Il Liechtenstein dovrà istituire la propria autorità incaricata di questo compito.

Il monopolio del trasporto delle persone vigente in Svizzera è applicabile soltanto tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein come anche all'interno di quest'ultimo. Il trasporto di persone tra il Liechtenstein e l'UE è disciplinato dalle disposizioni del regolamento 684/92 SEE. Mediante direttive, l'UE limita l'accesso sul proprio mercato alle imprese di trasporto stradale se non rispondono a ben precise condizioni. Anche la Svizzera ha previsto restrizioni che entreranno in vigore quando sarà stato concluso l'accordo sul traffico stradale con l'UE. Inoltre, il regolamento 2454/92 SEE consente il cabotaggio nel Principato come anche negli altri Stati membri dello SEE.

Per tal motivo, nell'accordo relativo alla Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni è stata introdotta una disposizione secondo cui il Liechtenstein esercita sovranamente i propri diritti nel campo dei trasporti delle persone. Un allegato a tale accordo delimita chiaramente le competenze rispettive delle autorità svizzere e liechtensteinesi.

252 Commento delle diverse disposizioni

252.1 Accordo concernente la modificazione della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni

L'*articolo 1* elenca le modificazioni e i complementi recati alla Convenzione. Nell'articolo 2 capoverso 3, alla designazione «Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi» è stata integrata quella di «Ufficio federale delle comunicazioni». Infatti, con l'entrata in vigore della nuova legge sulle telecomunicazioni questo ufficio è incaricato di rilasciare e amministrare le concessioni.

Con l'introduzione di un secondo capoverso all'articolo 6, il Liechtenstein può aderire a convenzioni o organizzazioni cui non partecipa la Svizzera. La partecipazione del Principato implica nondimeno un accordo speciale tra i due Paesi.

Si è inoltre approfittato per adeguare l'articolo 31 alla nuova organizzazione dell'amministrazione svizzera come anche al disciplinamento delle competenze riguardanti la conclusione di convenzioni esecutive: oltre all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri sono attualmente competenti anche l'Ufficio federale dei trasporti, l'Ufficio federale delle comunicazioni ossia gli uffici competenti del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

L'*articolo 2* precisa che l'accordo sottostà a ratifica e ne stabilisce l'entrata in vigore. Nel merito rinviamo a quanto è stato detto circa l'accordo concernente le modificazioni del Trattato doganale.

252.2 Accordo concernente la Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni

Il *preambolo e l'articolo 1* corrispondono a quelli dell'accordo concernente il Trattato doganale.

L'*articolo 2* definisce il diritto della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni come anche quello dello SEE.

Il commento dell'*articolo 3 capoversi 1 e 2* corrisponde a quello riguardante i corrispondenti capoversi dell'accordo inerente al Trattato doganale. Il capoverso 3 precisa inoltre che l'accordo riguardante il Trattato doganale e, in particolare, le disposizioni sulla sorveglianza del mercato e sul sistema di controllo s'applicano parimenti agli impianti di utente (cfr. tavola dell'allegato I di detto accordo, n. 12 «telecomunicazioni, impianti di utente»). La precisazione assume doppia importanza: da un canto, consente alla Svizzera di sorvegliarne l'importazione e, dall'altro, pone il fondamento circa l'obbligo fatto ai venditori di impianti di utente di segnalare quelli non ammessi in Svizzera. Infatti, già nei negozi la clientela dev'essere avvertita che taluni impianti di utente non possono essere utilizzati in Svizzera e che pertanto il commerciante non può immetterli in commercio indicando la Svizzera come luogo di destinazione. Le contravvenzioni sono trattate dall'organo liechtensteinese competente.

L'*articolo 4* stabilisce che il Liechtenstein gode di completa sovranità in materia di trasporto di persone. Le competenze rispettive della Svizzera e del Principato sono stabilite nell'allegato all'accordo.

Gli *articoli 5, 6, 7, 8 e 9* corrispondono agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 dell'accordo relativo al Trattato doganale (cfr. n. 212.2).

26 Commento dell'adeguamento dell'Accordo riguardante il disciplinamento applicabile ai cittadini di Stati terzi

261 In generale

In base agli articoli 33 e 34 del Trattato doganale, oltre al controllo doganale di confine tra il Liechtenstein e la Svizzera è stato traslocato alla frontiera tra il Liechtenstein e l'Austria anche il controllo di polizia degli stranieri, sempreché il Liechtenstein non violi le prescrizioni svizzere di polizia degli stranieri. L'Accordo del 6 novembre 1963 concernente il disciplinamento applicabile in materia di polizia degli stranieri ai cittadini di Stati terzi nel Principato del Liechtenstein come anche la cooperazione nel campo della polizia degli stranieri (Accordo sui cittadini di Stati terzi, RS 0.141.115.143), attualmente vigente, tengono conto di tale condizione: in linea di massima, il diritto svizzero degli stranieri si applica parimenti al Liechtenstein; quest'ultimo, nell'aspetto della polizia degli stranieri, dev'essere considerato come un Cantone. Riguardo all'ammissione degli stranieri, il Liechtenstein ha però la sua propria ordinanza di limitazione la quale è molto restrittiva. La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20), che s'applica anche al

Liechtenstein, come anche le ordinanze che ne derivano non sono tuttavia rispondenti, in numerosi campi, alle disposizioni dello SEE sulla libera circolazione delle persone.

Con l'adesione all'Accordo sullo SEE, il Liechtenstein riconosce la libera circolazione per i cittadini dello SEE. Conformemente al Protocollo 15 dell'Accordo sullo SEE, il Liechtenstein ha previsto un termine di transizione massimo di cinque anni per la completa applicazione della libera circolazione delle persone. Ma, prima di questo termine, devono essere ancora integrate talune prescrizioni. Allo scadere del periodo transitorio, le parti all'accordo dovranno esaminare congiuntamente una proroga dei provvedimenti transitori, tenendo in considerazione la particolare situazione geografica del Liechtenstein.

I problemi specifici sorgono in materia di espulsione penale e di provvedimenti previsti nella LDDS (allontanamenti, espulsioni amministrative, divieti d'entrata). Conformemente all'articolo 3 dell'Accordo applicabile ai cittadini di Stati terzi, tali provvedimenti, previsti dalla Svizzera, sono parimenti validi sul territorio del Liechtenstein. Secondo la giurisprudenza della Corte europea di giustizia riguardante la direttiva n. 64/221 del Consiglio del 25 febbraio 1964, tali provvedimenti sono possibili unicamente qualora lo straniero, prolungando la dimora, metta in pericolo gli interessi fondamentali della collettività pubblica. Tale direttiva reca parimenti taluni principi procedurali. La LDDS conferisce nondimeno alle autorità competenti ampia facoltà d'apprezzamento, talché rimane sempre possibile la decisione di vietare l'entrata a stranieri indesiderati (art. 13 LDDS).

L'ordinanza del Liechtenstein in materia di limitazione non è affatto conforme alle disposizioni dello SEE. Giusta le disposizioni del Protocollo 15, il Liechtenstein dovrà gradualmente adeguarla. Orbene la completa introduzione della libera circolazione per i cittadini dello SEE dopo la scadenza del termine transitorio è però in contraddizione con l'accordo applicabile ai cittadini degli Stati terzi, secondo cui i criteri d'ammissione di stranieri nel Liechtenstein devono essere uguali a quelli previsti dalla Svizzera. Ma, visto che le autorizzazioni rilasciate dal Liechtenstein ai cittadini di Stati terzi non conferiscono a quest'ultimi il diritto di dimora in Svizzera, non vi è nessuna riserva essenziale da formulare da parte svizzera.

Durante il periodo transitorio, i cittadini dello SEE non hanno alcun diritto di ottenere un permesso di dimora nel Liechtenstein. Quest'ultimo può provvisoriamente applicare le proprie disposizioni per l'ammissione dei cittadini dello SEE e negare la dimora ai medesimi nel caso di provvedimento d'allontanamento pronunciato da parte svizzera. Per gli stessi motivi, il Liechtenstein ha, in ogni caso, il diritto di esigere che le autorità svizzere pronuncino, in base alla legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, il divieto di entrata in Svizzera contro un cittadino dello SEE. Se, nel caso specifico, dovessero sorgere difficoltà con il diritto dello SEE, il campo d'applicazione del provvedimento potrebbe essere ristretto al territorio della Svizzera, come d'altronde già avviene attualmente.

Trascorso il termine transitorio, un cittadino dello SEE colpito da misura di allontanamento o di espulsione emanata dalla Svizzera non potrebbe far valere il diritto all'autorizzazione di dimora nel Liechtenstein. Conseguentemente, i provvedimenti d'allontanamento o d'espulsione dovrebbero essere validi unicamente nei confronti dello Stato che li ha emanati. Se, a livello locale, il timore che la mancanza di controllo al confine tra il Liechtenstein e la Svizzera comporti problemi di sicurezza in un caso specifico, l'altro Stato può, in situazioni gravi, prendere siffatto provvedimento applicando i principi del suo diritto.

Conseguentemente, non vi è da temere per la sicurezza interna dei due Stati interessati. Il manifesto abuso nella mancanza di controllo di confine tra la Svizzera e il Liechtenstein può essere evitato mediante controlli all'interno del Paese. Se, contro ogni aspettativa, dovessero sorgere problemi di sicurezza, il Consiglio federale potrebbe, giusta l'articolo 34 del Trattato doganale, ordinare il ripristino del controllo di polizia degli stranieri alla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

262 Commento delle diverse disposizioni

L'*articolo 1* completa l'Accordo applicabile ai cittadini di Stati terzi come segue:

In caso di divergenza tra la legislazione svizzera e il diritto dello SEE, l'articolo 2, lettera e (nuova) fa salva per il Liechtenstein l'applicazione del diritto dello SEE nelle sue relazioni con gli Stati che hanno aderito all'Accordo sullo SEE.

L'*articolo 2* specifica cosa bisogna intendere per diritto dello SEE secondo l'Accordo.

Giusta l'*articolo 3*, il nuovo Accordo entra in vigore alla data che sarà stabilita dai contraenti.

27 Commento degli adeguamenti nel campo della parità di trattamento

271 In generale

Con la partecipazione del Liechtenstein allo SEE, i cittadini svizzeri saranno svantaggiati rispetto a quelli dei Paesi dello SEE. Una dichiarazione comune prevede pertanto di esaminare le possibilità di mantenere, in base alla reciprocità, il principio della parità di trattamento nella misura in cui il Liechtenstein realizzerà le liberalizzazioni previste dall'Accordo SEE.

L'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri (RS 0.142.115.142), parzialmente sospeso mediante Scambio di lettere del 19 ottobre 1981 (RS 0.142.115.142.1), sarà adeguato in quanto concerne il disciplinamento sulla dimora, l'accesso alle professioni, il riconoscimento reciproco dei diplomi, l'esperienza professionale come anche l'acquisto di immobili.

Riguardo al *disciplinamento sulla dimora*, è probabile che dopo scadenza del periodo transitorio, con l'abolizione della sospensione introdotta su domanda del Liechtenstein riguardante l'articolo 3 del succitato Accordo del 6 novembre 1963, il cittadino svizzero venga collocato su piede di parità con i cittadini dello SEE. Dopo la scadenza degli altri periodi transitori, sarà in ogni caso possibile adeguare questo Accordo o il rispettivo Scambio di lettere mediante i quali sono state parzialmente sospese le disposizioni nuovamente applicabili ai cittadini degli Stati dello SEE.

Visto che il diritto dello SEE prevede il ricongiungimento dei membri dei gruppi familiari, indipendentemente dalla cittadinanza, sarà prevista una disposizione corrispondente nell'Accordo. Intanto, vige solo il diritto al ricongiungimento familiare del coniuge e del figlio di un cittadino liechtensteinese o svizzero.

Sin quando il Liechtenstein può serbare, nell'ambito dell'Accordo SEE, il proprio sistema d'autorizzazione e di contingentamento, in particolare le disposizioni limitanti l'ammissione di stranieri che vogliono esercitare attività indipendenti, non si pone fundamentalmente il problema della parità di trattamento. Entro due anni però il Liechtenstein dovrà sopprimere le norme restrittive nei confronti dei cittadini dello SEE che esercitano un'attività indipendente e sono domiciliati nel Liechtenstein. Auspicando un'armonizzazione con la situazione giuridica svizzera, il Liechtenstein si è dichiarato disposto, a contare dall'entrata in vigore dell'Accordo SEE per il Liechtenstein, a introdurre una disposizione nell'Accordo in materia di polizia degli stranieri che riconoscerà ai cittadini svizzeri titolari di permesso di domicilio nel Liechtenstein il diritto di esercitare un'attività indipendente. Le prescrizioni della polizia per il commercio e le disposizioni derogatorie per gli avvocati, i notai, i fiduciari e le professioni mediche sono fatte salve. Restano comunque possibili in questo campo gli accordi separati tra il Liechtenstein e i Cantoni competenti nella materia.

Le disposizioni vigenti in Liechtenstein e concernenti l'*acquisto d'immobili* da parte di cittadini stranieri sono molto più restrittive di quelle applicate in Svizzera. Con l'adozione di una nuova disposizione, il Principato accorda ai cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio la parità di trattamento come per i cittadini liechtensteinesi in caso d'acquisto di immobili per uso proprio o per l'esercizio dell'attività professionale. Non vi è mutamento alcuno invece per i cittadini svizzeri titolari di un semplice permesso di dimora. La *lex Friedrich* non è coinvolta in queste nuove disposizioni.

Nell'ambito degli *appalti pubblici*, la Confederazione, i Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia come anche i Comuni dei distretti sangallesi di Werdenberg e di Sargans da un canto e il Liechtenstein dall'altro hanno convenuto, nel loro ambito di competenza e sulla base delle disposizioni legali vigenti, di concedersi la parità di trattamento. Sempre nell'ambito delle disposizioni legali vigenti, i Cantoni e il Principato s'accorderanno reciprocamente un trattamento favorevole nel caso d'impiego di mano d'opera assunta nel settore degli appalti pubblici. Conviene precisare che il nuovo Accordo del GATT sugli appalti pubblici entrerà probabilmente in vigore, sia per la Svizzera sia per il Liechtenstein, il 1° gennaio

1996. Alla stessa data dovrebbero essere recepite da parte svizzera, mediante scambio di note, le direttive dell'UE sugli appalti pubblici.

272 Commento delle diverse disposizioni

272.1 Dichiarazione comune in merito ai problemi di parità di trattamento

La Svizzera e il Liechtenstein si dichiarano disposti, nella misura in cui il Liechtenstein introdurrà le liberalizzazioni previste alla scadenza dei periodi transitori o a seguito dell'evoluzione del diritto attinente all'Accordo sullo SEE, di esaminare le possibilità di mantenere su basi di reciprocità il principio della parità di trattamento dei cittadini e delle persone giuridiche di entrambe le parti.

272.2 Accordo inteso a completare quello tra la Svizzera e il Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanti concerne la polizia degli stranieri

L'*articolo 1* prevede di completare l'Accordo come segue:

L'articolo 3 capoverso 1^{bis} (*nuovo*) conferisce al coniuge e al figlio minorenni del medesimo domiciliato nell'uno o nell'altro Stato contraente il diritto di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza, un permesso di dimora, compreso quello per l'esercizio di un'attività lucrativa.

Il primo periodo dell'articolo 3 capoverso 3 è completata mediante il rinvio al nuovo capoverso 1bis di detto articolo nel quale la riserva di «reputazione irrepreensibile» sarà parimenti valida per le persone menzionate nell'articolo 3 capoverso 1^{bis}.

L'articolo 3^{bis} (*nuovo*) disciplina l'accesso alle professioni liberali da parte di cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio. Sono fatte salve le prescrizioni in materia di polizia del commercio e quelle derogatorie riguardanti talune professioni.

L'articolo 9^{bis} (*nuovo*) prevede che i cittadini svizzeri a beneficio di un permesso di domicilio siano trattati, nel Liechtenstein, in modo identico come i cittadini liechtensteinesi riguardo all'acquisto d'immobili per uso proprio o per l'esercizio della loro attività professionale sin quando la Svizzera riconosce la reciprocità ai cittadini liechtensteinesi residenti in Svizzera.

L'*articolo 2* concerne l'adeguamento dello Scambio di lettere del 19 ottobre 1981. È previsto quanto segue:

Il numero 1 punto 15 è abrogato e il numero 3^{bis} (*nuovo*) accerta l'esistenza del diritto del coniuge e del figlio minorenni conferito dall'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'Accordo.

L'*articolo 3* stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo nel giorno convenuto dalle Parti contraenti.

272.3 Dichiarazione comune in materia di appalti pubblici

Al numero 1, il Liechtenstein dichiara di concedere alle imprese svizzere lo stesso trattamento accordato a quelle liechtensteinesi. Inoltre, all'atto dell'entrata in vigore del diritto derivante dall'Accordo SEE, il Liechtenstein riconoscerà alle imprese svizzere, nel campo degli appalti pubblici, la parità di trattamento con le imprese dei Paesi dello SEE. Riguardo all'acquisto di beni per il tramite di mandanti nei settori concernenti l'acqua, l'energia, le comunicazioni e le telecomunicazioni, sono fatti salvi gli obblighi internazionali divergenti. Il Liechtenstein ha fatto una *Dichiarazione* che precisa il contenuto di questo numero 1.

Al numero 2, la Confederazione dichiara di riconoscere alle imprese del Liechtenstein lo stesso trattamento accordato alle imprese svizzere.

Al numero 3, i Cantoni interessati dichiarano di riconoscere alle imprese del Liechtenstein lo stesso trattamento, nel senso del trattamento più favorevole, concesso alle imprese provenienti da altri Cantoni.

Al numero 4, i Comuni interessati dichiarano di riconoscere alle imprese liechtensteinesi lo stesso trattamento, nel senso del trattamento più favorevole, concesso alle imprese locali.

Al numero 5 è enunciato il principio dell'«applicabilità parallela» secondo cui le disposizioni svizzere circa la specificazione dei prodotti sono applicabili nel Liechtenstein nella misura in cui esse non contrastano le disposizioni dell'Accordo SEE in materia di appalti pubblici.

Il numero 6 stipula che i Cantoni e il Liechtenstein s'accordano reciprocamente, nell'ambito delle disposizioni legali, un trattamento benevolo per l'impiego della manodopera.

Il numero 7 stipula che i Cantoni e il Liechtenstein non esigono nessuna notificazione per l'esercizio di un'attività nel settore degli appalti pubblici.

Il numero 8 prevede uno scambio annuo di pareri tra i firmatari.

Il numero 9 prevede che altri Cantoni o Comuni possono aderire alla Dichiarazione comune.

Il numero 10 prevede che se uno dei firmatari dovesse modificare la prassi, ne fa comunicazione senza indugio alle altre parti. Prima che una modificazione della prassi abbia effetto, è indetta una riunione di tutte le parti al fine di determinare se non sia opportuno continuare sotto altre forme la collaborazione nel settore degli appalti pubblici.

Il numero 11 stabilisce l'inizio della validità a contare dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima firma.

Gli *allegati da I a IV* precisano le disposizioni legali in cui vanno iscritte le liberalizzazioni reciproche.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le modificazioni del Trattato doganale, della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni e degli altri adeguamenti delle relazioni convenzionali con il

Liechtenstein producono ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale. L'onere supplementare ingenerato per la Svizzera sarà sopportato dal Liechtenstein. La valutazione si fonda sui costi annui medi di un funzionario dell'Amministrazione generale della Confederazione, calcolati dall'Amministrazione federale delle finanze (cfr. n. 212.2, commento dell'art. 8).

4 Programma di legislatura

Il progetto non è recato nel programma di legislatura 1991-1995. Il nostro Collegio, nel messaggio del 24 febbraio 1993 sul programma di governo dopo il no allo SEE (FF 1993 II 609) ha evocato la necessità di avviare i negoziati per la revisione del Trattato doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.

5 Relazioni con il diritto europeo

Gli adeguamenti erano necessari in quanto il diritto svizzero applicabile al Liechtenstein in virtù delle convenzioni esistenti non è eurocompatibile in tutti i campi. Per il Liechtenstein, in caso di divergenza con il diritto svizzero gli accordi prevedono che sia applicato il diritto dello SEE. I provvedimenti previsti nell'ambito del programma Swisslex e in quello di rilancio dell'economia ridurranno tuttavia le diversità tra il diritto svizzero e quello dello SEE.

6 Costituzionalità

La costituzionalità delle presenti modificazioni convenzionali si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza federale deriva dall'articolo 85 capoverso 5 della Costituzione federale. Gli adeguamenti del Trattato doganale, della Convenzione d'esecuzione e della Convenzione sulla posta e le telecomunicazioni come anche dell'Accordo che completa il Trattato sui brevetti sottostanno obbligatoriamente all'approvazione. Dato che l'Accordo che completa l'Accordo sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri reca una nuova disposizione in materia d'acquisto d'immobili, esso deve essere parimenti approvato dalle Camere federali. Tutte le convenzioni modificate e i nuovi accordi sono denunciabili. Inoltre non prevedono per la Svizzera l'adesione a un'organizzazione internazionale e tantomeno implicano un'unificazione multilaterale del diritto talché non sottostanno al referendum secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

Come abbiamo detto nel compendio, gli altri adeguamenti convenzionali (scambio di note, accordo, dichiarazioni comuni), sono conclusi dal nostro Collegio, rispettivamente dai Cantoni, secondo i propri campi di competenza; quindi non occorre l'approvazione delle Camere federali per i motivi seguenti:

- Lo *Scambio di note* del 26 febbraio 1973 tra il Dipartimento politico federale e il Governo del Liechtenstein riguardante la validità nel Liechtenstein della

Convenzione intercantonale sul controllo dei medicinali costituisce, nella materia, un trattato di tutti i Cantoni con uno Stato terzo e quindi non occorre l'approvazione del nostro Collegio (art. 102 n. 7 Cost.). Su nostro ordine era stato formalizzato a suo tempo da parte del Dipartimento politico federale. Lo Scambio di note che completa la Convenzione tra i Cantoni e il Liechtenstein (cfr. n. 23) necessita l'approvazione dei Cantoni e quella del nostro Collegio ma non delle Camere federali. Siffatti accordi non passano davanti all'Assemblea federale a meno che il nostro Collegio oppure un Cantone faccia ricorso (art. 85 n. 5, 2° periodo Cost.).

- Circa l'*Accordo sul disciplinamento applicabile ai cittadini di Stati terzi*, il nostro Collegio è competente giusta l'articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20) per disciplinare l'entrata e l'uscita degli stranieri, il controllo al confine e il piccolo traffico di frontiera. Nella fattispecie il nostro Collegio può far valere la propria competenza unicamente mediante la conclusione di un trattato internazionale. È pertanto facoltato, in base a una competenza implicita, a concludere autonomamente la modificazione dell'Accordo sul disciplinamento applicabile ai cittadini di Stati terzi (cfr. n. 26, GUCE 51/IV 1987, n. 58, pag. 395). Aveva già concluso autonomamente l'Accordo del 6 novembre 1963.
- La *Dichiarazione comune in materia di parità di trattamento* costituisce, in quanto dichiarazione politica d'intenzione, uno strumento internazionale che non impone nuovi obblighi alla Svizzera e tantomeno lede i diritti acquisiti. Quindi non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, numero 5 della Costituzione federale. Risulta però pur sempre uno dei mezzi di azione, sul piano internazionale, mediante il quale il nostro Collegio può tutelare i diritti della Svizzera (cfr. GUCE 51/IV, 1987, n. 58, pag. 391 e seg.). Orbene, il nostro Collegio, nell'ambito delle proprie competenze può adottare questa dichiarazione (cfr. n. 272.1).
- Analoghe considerazioni valgono per la *Dichiarazione comune in materia di appalti pubblici* (cfr. n. 172.3).

Decreto federale
concernente l'adeguamento delle relazioni convenzionali
tra la Svizzera e il Liechtenstein in seguito
all'adesione del Principato del Liechtenstein allo SEE

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 novembre 1994¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ I seguenti accordi firmati il 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono approvati:

- a. Accordo concernente la modificazione del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein;
- b. Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein;
- c. Protocollo aggiuntivo relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein riguardante la responsabilità per danno da prodotti;
- d. Accordo che modifica la Convenzione del 25 aprile 1968 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile;
- e. Convenzione complementare relativa al Trattato del 22 dicembre 1978 sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione (Trattato sui brevetti);
- f. Accordo che modifica la Convenzione del 9 gennaio 1978 concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi;
- g. Accordo relativo alla Convenzione del 9 gennaio 1978 concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi;
- h. Accordo che completa l'Accordo del 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

¹⁾ FF 1994 V 601

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

7120

Accordo**tra la Svizzera e il Liechtenstein
concernente la modificazione del Trattato di unione doganale
concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

hanno convenuto di modificare il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein viene modificato o completato come segue:

Articolo 8^{bis} capoverso 2 (nuovo)

«Qualora la Svizzera non sia parte di simili convenzioni o organizzazioni, l'adesione del Principato del Liechtenstein necessita di uno speciale accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein».

Articolo 11 (alla fine, stralciare)

«... e sarà esercitato dalla direzione del III Circondario delle dogane a Coira».

Articolo 37 (modificazione)

«L'Amministrazione federale delle contribuzioni terrà un conto speciale dei proventi riscossi nel Principato del Liechtenstein in applicazione della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo. Il conto sarà chiuso ogni anno alla fine dell'anno civile e l'importo dei proventi netti, dedotta la parte delle spese amministrative, sarà versato al Governo del Principato. La parte delle

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

spese amministrative della Confederazione Svizzera si compone dell'1 per cento degli introiti netti e di un forfait annuo fisso di 30 000 franchi.»

Articolo 2

Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna. Dopo la ratifica, il Trattato entra in vigore alla data convenuta dalle Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

desiderosi di consentire l'adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo conformemente all'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, adeguato mediante relativo protocollo del 17 marzo 1993, di seguito denominato «Accordo SEE»,

desiderosi di continuare ad intrattenere rapporti amichevoli, basati sul Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, di seguito denominato «Trattato doganale», ritenendo di comune accordo che il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE debbano applicarsi parallelamente mantenendo l'apertura della frontiera interna conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale,

hanno convenuto di concludere a tale scopo un accordo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, in virtù dell'articolo 8^{bis} capoverso 2 del Trattato doganale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo disciplina in modo complementare le relazioni tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein a contare dall'entrata in vigore dell'Accordo SEE per il Principato del Liechtenstein.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Articolo 2

Ai sensi del presente Accordo:

- a) per diritto derivante dal Trattato doganale si intendono le disposizioni del Trattato doganale nonché il diritto applicabile in virtù dello stesso nel Principato del Liechtenstein;
- b) per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell'Accordo SEE, le convenzioni interne dell'AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell'Accordo SEE.

Articolo 3

Il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE si applicano parallelamente nel Principato del Liechtenstein.

Nel caso di divergenze tra il diritto derivante dal Trattato doganale e il diritto dello SEE, per il Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nelle relazioni con le Parti contraenti dell'Accordo SEE.

Articolo 4

Il Principato del Liechtenstein assicura mediante un sistema di sorveglianza del mercato e di controllo, segnatamente in conformità dell'Allegato I, che le merci a cui si applica il diritto dello SEE non possano entrare, attraverso la frontiera aperta tra Svizzera e Liechtenstein, sul resto del territorio doganale svizzero, in violazione del diritto svizzero.

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein si riservano il diritto di adottare eventuali provvedimenti urgenti alla frontiera tra Svizzera e Liechtenstein, nel caso in cui il Consiglio federale o il Governo del Principato ritengano che il buon funzionamento del presente Accordo sia insufficiente o il Consiglio federale ritenga che il Trattato doganale sia compromesso dall'adozione del diritto dello SEE da parte del Principato del Liechtenstein.

Prima di adottare provvedimenti urgenti la Commissione mista dev'essere consultata. Se questo non è possibile a causa dell'urgenza dei provvedimenti da adottare, la Commissione mista dev'essere consultata al riguardo quanto prima.

Per quanto concerne il campo d'applicazione e la durata, detti provvedimenti urgenti devono limitarsi a quanto è strettamente necessario per eliminare le difficoltà. Vanno scelti preferibilmente provvedimenti che perturbano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo.

Se i provvedimenti urgenti si rivelano necessari a causa del funzionamento insufficiente del sistema di sorveglianza del mercato e di controllo previsto nel capoverso 1 o a causa dell'assunzione del nuovo diritto dello SEE da parte del Principato del Liechtenstein, il Principato del Liechtenstein si impegna a rimborsare alla Confederazione Svizzera i costi derivanti da simili provvedimenti urgenti.

Articolo 5

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati, segnatamente quelli menzionati nell'Allegato II, sempre che questo sia necessario per l'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 6

I dati personali, comunicati dagli Stati contraenti e necessari per l'esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. A tale scopo:

- a) lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall'Accordo;
- b) su richiesta di uno degli Stati contraenti, l'altro fornisce informazioni sull'utilizzazione dei dati comunicati;
- c) i dati comunicati possono essere elaborati soltanto dalle autorità cui spetta l'esecuzione del presente Accordo.

I dati personali comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti.

Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati personali nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l'elaborazione dei dati personali comunicati.

Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull'utilizzazione prevista. Non vi è obbligo di dare informazioni nella misura in cui l'interesse pubblico a non fornire l'informazione sia preminente rispetto all'interesse della persona a ricevere detta informazione.

Articolo 7

La Confederazione Svizzera esegue per conto del Principato del Liechtenstein, conformemente all'Allegato III, i provvedimenti amministrativi che risultano dall'adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo.

Articolo 8

L'onere supplementare a carico della Confederazione Svizzera risultante dal presente Accordo viene indennizzato dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è data dal costo medio annuo di un funzionario dell'amministrazione generale della Confederazione, calcolato dall'Amministrazione federale delle finanze.

I dettagli sono disciplinati dalle autorità competenti degli Stati contraenti nell'ambito di un accordo amministrativo.

Articolo 9

È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti degli Stati contraenti.

La Commissione mista agisce consensualmente.

La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all'anno. Entrambi gli Stati contraenti possono chiedere la convocazione di una seduta.

La Commissione mista adotta un regolamento interno.

La Commissione mista può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro che la sostengano nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 10

La Commissione mista ha il compito di garantire l'esecuzione del presente Accordo. Gli Stati contraenti si scambiano informazioni al riguardo e, su richiesta di uno Stato contraente, tengono consultazioni in seno alla Commissione mista.

La Commissione mista formula raccomandazioni e prende decisioni.

Essa consiglia in particolare modificazioni del presente Accordo nonché i provvedimenti che si rivelano necessari per l'esecuzione del presente Accordo.

Essa decide le modificazioni degli Allegati del presente Accordo. Tali decisioni devono essere confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 11

Gli Allegati sono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 12

Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

Il presente Accordo entra in vigore, dopo la ratifica, alla data convenuta dagli Stati contraenti.

Articolo 13

Il presente Accordo è valido fintantoché l'Accordo SEE rimane in vigore per il Principato del Liechtenstein.

Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuno Stato contraente con un preavviso di un anno.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

7122

Allegato I
(art. 4 dell'Accordo)

Misure di sorveglianza del mercato e di controllo allo scopo di impedire un traffico di aggiramento di determinate merci

1 Obiettivi

Il sistema di sorveglianza del mercato e di controllo (di seguito SMC) adottato dal Liechtenstein intende impedire un illecito traffico di aggiramento, commerciale o privato, di determinate merci attraverso la frontiera aperta del Liechtenstein con la Svizzera.

Il SMC riguarda le merci che secondo il diritto dello SEE possono circolare liberamente nel Liechtenstein, ma che non soddisfano le condizioni per essere introdotte in Svizzera o per esservi immesse in commercio.

Il campo d'applicazione e le misure del SMC risultano dalla tavola seguente e dalle disposizioni ulteriori di cui al numero 3.

Trattato doganale

- 1) Attualmente pesce, sughero, lino (in Svizzera nessuna preferenza doganale, o solo parziale, per merci CE/AELS).
- 2) Semi/semi, ecc.
- 3) Norme penali FL.
- 4) In caso di rivendita di merci in Svizzera, che hanno beneficiato del rimborso dei dazi doganali conformemente alla rubrica «merci con preferenza tariffale SEE».
- 5) Imposte di consumo (pari alla tassa svizzera di regalia sul sale).
- 6) Applicabile unicamente a «prodotti immunobiologici, sangue e prodotti sanguigni».
- 7) Non occorre alcun disciplinamento dato che il FL accetta le eccezioni «OPEN END» all'Accordo SEE negoziate dalla Svizzera (ad es. pentachlorophenol, cadmio).
- 8) Si riferisce a medicinali ammessi soltanto secondo il diritto dello SEE.
- 9) In caso di procedura doganale indiretta (nessuna parità tariffaria di copertura con ALS '72 CH/CEE risp. Convenzione AELS).
- 10) Da parte dell'ufficio competente FL
- 11) Segnatamente oggetti d'uso del diritto delle derrate alimentari, cosmetici, tabacco e altri articoli per fumatori.
- 12) Obbligo di registrazione presso l'ufficio competente FL.
- 13) Per salvaguardare l'ordine pubblico, FL rimane nel sistema comune di autorizzazioni e tasse.

Abbreviazioni:

AZW = Ufficio FL delle dogane, AFD = Amministrazione federale delle dogane, AVW = Ufficio FL dell'economia pubblica, AGS = Ufficio FL per la protezione delle acque, AAK = Ufficio FL per il controllo dei medicinali, ALW = Ufficio FL dell'agricoltura, PMN = Servizio tecnico FL per il controllo, le misurazioni e le norme, DPF = Servizio FL delle poste e telecomunicazioni, ALK = Ufficio FL per il controllo delle derrate alimentari.

3 Elementi fondamentali del SMC

31 Campo d'applicazione

Dall'entrata in vigore dell'Accordo SEE, mediante il SMC il Liechtenstein estende alle merci SEE, considerate nel presente Allegato, le attuali misure di notifica e sorveglianza applicate sul territorio doganale comune, oppure adotta ulteriori misure allo scopo di impedire la permanenza illecita di merci SEE con statuto tariffale differenziato e di limitare la «circolazione parallela» di merci SEE con standard diversi al territorio nazionale del Liechtenstein.

Le merci o gruppi di merci considerati risultano dalla tavola più sopra (n. 2) in cui le merci con differenze tariffali figurano nelle colonne 1-3, mentre le merci con standard diversi nelle colonne 4-12.

Le merci o gruppi di merci esposti nella tavola più sopra devono essere di volta in volta adeguati alla rispettiva evoluzione del diritto in Svizzera e nello SEE.

32 Misure

321 Notifiche d'importazione

Le importazioni verso il Liechtenstein devono essere notificate all'Ufficio delle dogane di questo Paese (AZW) dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (notifiche d'importazione).

322 Trattamento delle notifiche d'importazione

A seconda delle varie caratteristiche (differenze tariffali, merci di monopolio, esigenze d'ammissione per quanto concerne l'immissione in commercio, il divieto d'importazione in Svizzera), le singole notifiche d'importazione vengono trattate dalle autorità del Liechtenstein, le quali adottano le misure adeguate.

323 Merci con potenziale di rischio

Per quanto riguarda l'ammissione al commercio o l'autorizzazione alla vendita, all'acquisto o all'impiego di merci con un certo potenziale di rischio, le merci SEE sottostanno a condizioni equiparabili a quelle applicate alle corrispondenti merci secondo il diritto svizzero, affinché non sorgano differenze a livello di sicurezza pubblica o di protezione dei consumatori.

324 Sanzioni

In sintonia con gli obiettivi menzionati nel numero 1 nonché allo scopo di impedire importazioni parallele illecite dal Liechtenstein in Svizzera, sono previste nel Liechtenstein sanzioni commisurate almeno alle pene previste legalmente in Svizzera per infrazioni paragonabili.

Allegato II
(art. 5 dell'Accordo)

Comunicazione reciproca di dati

- 1 La Svizzera si dichiara disposta a consentire agli uffici pubblici del Liechtenstein l'accesso a tutti i dati statistici nell'ambito della circolazione delle merci, i quali si riferiscono a persone o istituzioni nel Liechtenstein e disponibili in Svizzera sulla base del Trattato di unione doganale, sempre che siano necessari al Liechtenstein per adempiere i suoi obblighi o per far valere i suoi diritti nei confronti dei partner dello SEE.
- 2 L'accordo dato nel numero (1) riguarda in particolare la comunicazione di dati necessari all'Ufficio delle dogane del Liechtenstein per adempiere i suoi obblighi conformemente ai protocolli 4 (norme d'origine), 10 (semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto merci) e 11 (assistenza reciproca in materia doganale) dell'Accordo SEE.
- 3 All'occorrenza e sempre che siano date le condizioni tecniche, la Svizzera è disposta ad includere in futuro nelle sue statistiche correnti nell'ambito della circolazione delle merci ulteriori dati statistici specifici del Liechtenstein, in modo da rendere possibili particolari valutazioni in relazione con lo SEE.
- 4 Gli Stati contraenti si dichiarano disposti a comunicarsi reciprocamente tutti i dati sulla circolazione delle merci che vengono rilevati sul loro territorio nazionale o che li riguardano, sempre che ciò sia necessario per il buon funzionamento del presente Accordo, segnatamente allo scopo di impedire un illecito traffico di aggiramento attraverso la frontiera aperta.

Allegato III
(art. 7 dell'Accordo)

Misure amministrative eseguite dalla Confederazione Svizzera per conto del Principato del Liechtenstein

1 In generale

11 Circolazione delle merci

Il mandato riguarda l'importazione di merci SEE per destinatari nel Liechtenstein e l'esportazione da parte di speditori del Liechtenstein di merci SEE verso lo SEE. Per merci SEE si intendono merci di origine SEE nonché merci di altra origine conformi al diritto dello SEE, sempre che siano considerate nel campo d'applicazione dell'Accordo SEE per il Liechtenstein.

12 Trasporti

Il mandato riguarda trasporti di merci e persone che hanno il Liechtenstein quale luogo di partenza o di destinazione.

2 Procedura doganale all'importazione

Gli uffici doganali di Schaanwald e Buchs svolgono le formalità doganali per merci SEE, su richiesta dell'assoggettato, secondo le disposizioni del diritto dello SEE.

3 Norme d'origine (protocollo 4 dell'Accordo SEE)

31 Importazione

Gli uffici doganali riconoscono un diritto preferenziale alle merci di origine SEE considerate nel campo d'applicazione materiale dell'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE o Svizzera-CECA (ALS 72) e della Convenzione AELS.

Gli uffici doganali di Schaanwald e Buchs riconoscono un diritto preferenziale alle merci di origine SEE considerate nel campo d'applicazione dell'Accordo SEE, valido per il Liechtenstein.

32 Esportazione

Gli uffici doganali esaminano, timbrano e vistano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 per quanto riguarda il campo d'applicazione dell'Accordo SEE valido per il Liechtenstein.

33 Verifiche, rilascio successivo di certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilascio di duplicati, inchieste

Questi compiti sono eseguiti dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) all'indirizzo dell'Ufficio delle dogane del Liechtenstein (AZW).

4 Procedura di autorizzazione

Le autorità competenti svizzere rilasciano automaticamente agli operatori del Liechtenstein le autorizzazioni d'importazione e d'esportazione per merci SEE, nel caso in cui la Svizzera debba applicare nei confronti di detti operatori prescrizioni in materia di autorizzazione in contrasto con l'Accordo SEE.

5 Assistenza amministrativa reciproca in materie di dogane (protocollo 11 dell'Accordo SEE)

L'AFD sostiene l'AZW nei seguenti ambiti:

- assistenza amministrativa su richiesta di uno Stato SEE;
- assistenza amministrativa senza richiesta di uno Stato SEE;
- specialisti e testimoni.

6 Sistema di comunicazione

L'AFD comunica all'AZW gli invii importati da destinatari del Liechtenstein e che sottostanno all'obbligo della notifica.

7 Trasporti di merci e di persone

L'AFD si adopera affinché le formalità doganali in materia di:

- *circolazione delle merci* (riguarda il cabotaggio secondo il diritto dello SEE nonché i disciplinamenti speciali nell'ambito di accordi bilaterali sul traffico stipulati dalla Svizzera con Stati SEE e altri Stati terzi) e
- *circolazione delle persone* (riguarda il cabotaggio secondo il diritto dello SEE nonché la prassi da adottare in materia di autorizzazioni, conformemente allo SEE)

siano sbrigate in modo conforme alle disposizioni dello SEE.

8 Servizi competenti

- da parte della Svizzera: Direzione generale delle dogane (DGD)
- da parte del Liechtenstein: Ufficio delle dogane (AZW).

9 Accordo amministrativo

La DGD e l'AZW sono autorizzate a disciplinare in un accordo amministrativo i dettagli risultanti dal presente allegato.

Protocollo aggiuntivoTraduzione¹⁾

tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, riguardante la responsabilità per danno da prodotti

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

visti gli articoli 1 e 4 del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein, dappresso «Trattato doganale»,

considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno emanato leggi in materia di responsabilità per danno da prodotti,

considerato che, secondo l'articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale, le disposizioni sulla responsabilità dell'importatore per danno da prodotti non sono applicabili nel commercio tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein,

vista la modificazione simultanea della Convenzione del 25 aprile 1968 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile, che consente l'esecuzione di decisioni giudiziarie riguardanti diritti di risarcimento derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti nell'altro Stato contraente,

hanno deciso di concludere il presente Protocollo aggiuntivo e, a tale scopo, hanno nominato quali plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il diritto applicabile alla responsabilità per danno da prodotti è determinato dal diritto internazionale privato degli Stati contraenti.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Articolo 2

Il presente Protocollo aggiuntivo è concluso per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte contraente con un preavviso di un anno.

Articolo 3

Il presente Protocollo aggiuntivo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

Il presente Protocollo entra in vigore due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

AccordoTraduzione¹⁾

**tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
che modifica la Convenzione del 25 aprile 1968
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie
e delle sentenze arbitrali in materia civile**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

desiderosi di agevolare l'esecuzione di diritti di risarcimento per danni causati da prodotti difettosi,

hanno convenuto di modificare la Convenzione del 25 aprile 1968 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione del 25 aprile 1968 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile è completata come segue:

Articolo 2 capoverso 1 numero 4^{bis} (nuovo)

«4^{bis}. Qualora la decisione riguardi il risarcimento di danni causati da prodotti difettosi e sia stata emanata nello Stato in cui è avvenuto l'evento dannoso;»

Articolo 2

Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

Il presente Accordo entra in vigore due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Riconoscimento e esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze
arbitrali in materia civile

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Traduzione¹⁾

Dipartimento federale degli affari esteri Ambasciata
del Principato del Liechtenstein
Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha preso atto che il Principato del Liechtenstein, in seguito all'adesione allo Spazio economico europeo (SEE), desidera modificare l'accordo tra i Cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein conformemente allo Scambio di note del 27 febbraio 1973 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la validità della Convenzione intercantonale per il controllo dei medicinali per il Principato del Liechtenstein.

Con l'approvazione di tutti i Cantoni e in virtù di un mandato del Consiglio federale, il Dipartimento comunica all'Ambasciata del Principato che nulla osta alla conclusione di un accordo complementare tra i Cantoni e il Principato del Liechtenstein secondo il quale, oltre alla Convenzione intercantionale del 3 giugno 1971 sul controllo dei medicinali, il diritto derivante dall'accordo SEE è applicato nel Principato del Liechtenstein per quanto riguarda la produzione e il commercio dei medicinali.

Il Dipartimento ha l'onore di proporre all'Ambasciata del Principato la conclusione del seguente accordo complementare relativo al predetto accordo del 27 febbraio 1973 tra i Cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein:

Sul territorio del Principato del Liechtenstein la produzione e il commercio dei medicinali sono pure autorizzati secondo il diritto dello SEE. Le disposizioni dell'accordo del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato del 29 marzo 1923 concernente la riunione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero sono parimenti applicabili.

Il Dipartimento sarebbe grato se l'Ambasciata del Principato volesse comunicargli l'assenso del Governo del Principato in merito al disciplinamento proposto. La presente nota e la risposta dell'Ambasciata del Principato rappresentano un accordo complementare tra i Cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein, il quale entrerà in vigore il giorno in cui l'Ambasciata del Principato comunicherà il consenso del Governo del Principato.

Il Dipartimento coglie l'occasione per esprimere all'Ambasciata del Principato l'espressione della sua alta considerazione.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Convenzione complementare*Traduzione¹⁾***tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
relativa al Trattato del 22 dicembre 1978****tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sulla protezione conferita dai brevetti d'invenzione
(Trattato sui brevetti)***Il Consiglio federale svizzero**e**Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,*

in vista dell'adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo conformemente all'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, adeguato mediante il relativo protocollo del 17 marzo 1993, dappresso «Accordo SEE»,

considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rappresentano per i brevetti d'invenzione un territorio unitario di protezione,

animati dall'intenzione di adeguare l'articolo 4 del Trattato sui brevetti agli obblighi imposti al Principato del Liechtenstein dall'Accordo SEE nel settore dell'esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto,

ritenendo di comune accordo che i certificati complementari di protezione necessitano pure di un disciplinamento comune ed unitario in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein,

animati dall'intenzione di adottare il presente disciplinamento sulla base di una convenzione complementare al Trattato sui brevetti,

hanno convenuto di concludere una convenzione complementare e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Brevetti d'invenzione**Articolo 1**

L'esaurimento dei diritti derivanti da un brevetto valido nel Principato del Liechtenstein sulla base del diritto SEE non compromettono l'esaurimento dei diritti derivanti da un brevetto in Svizzera.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Capitolo 2: Certificati complementari di protezione

Articolo 2 Campo d'applicazione

I certificati complementari di protezione rilasciati dalla Svizzera conformemente alle disposizioni ivi vigenti, dappresso «certificati», sono validi anche per il Principato del Liechtenstein, fatti salvi gli articoli 3 capoverso 2 e 4.

Articolo 3 Effetti giuridici dei certificati

¹ I certificati hanno carattere unitario e producono gli stessi effetti nei due Stati contraenti.

² L'esaurimento dei diritti derivanti da un certificato valido nel Principato del Liechtenstein sulla base del diritto SEE non compromettono l'esaurimento dei diritti derivanti da un certificato in Svizzera.

Articolo 4 Nullità

Qualora, sulla base del diritto dello SEE applicabile nel Principato del Liechtenstein, sia stata constatata la nullità di un certificato, la nullità vale soltanto per il territorio del Principato del Liechtenstein.

Articolo 5 Rimedi giuridici e controversie

I capitoli 3 e 4 del Trattato sui brevetti si applicano di conseguenza ai certificati.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Articolo 6 Definizione

Ai sensi della presente Convenzione complementare, per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell'Accordo SEE, le convenzioni interne dell'AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell'Accordo SEE.

Articolo 7 Ratifica ed entrata in vigore

¹ La presente Convenzione complementare sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

² La presente Convenzione complementare entra in vigore dopo la ratifica alla data stabilita dagli Stati contraenti e secondo le modalità da essi fissate.

Articolo 8 Durata e denuncia

¹ La presente Convenzione complementare è conclusa per una durata indeterminata.

² Essa può essere denunciata in ogni momento da ciascuno Stato contraente con un preavviso di un anno.

Articolo 9 Mantenimento dei diritti acquisiti

I diritti acquisiti in virtù della presente Convenzione sussistono dopo la sua abrogazione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione complementare.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

AccordoTraduzione¹⁾

**tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
che modifica la Convenzione del 9 gennaio 1978
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
concernente lo svolgimento dei servizi delle poste
e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein
da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

hanno convenuto di modificare la Convenzione del 9 gennaio 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e, a tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione del 9 gennaio 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi viene completata e modificata come segue:

Articolo 2 capoverso 3 (modificazione)

«(3) La collaborazione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e dell'Ufficio federale delle comunicazioni nel rilascio e nella gestione di concessioni da parte delle autorità competenti del Principato del Liechtenstein è regolata nelle convenzioni d'esecuzione.»

Articolo 6

L'attuale testo costituisce il capoverso (1).

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Capoverso (2) (nuovo)

«(2) Se la Svizzera non fa parte di simili convenzioni o organizzazioni, l'adesione del Principato del Liechtenstein necessita di uno speciale accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.»

Articolo 31 (modificazione)

«Il Governo del Principato del Liechtenstein e gli uffici competenti del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi concludono convenzioni d'esecuzione.»

Articolo 2

Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna. L'Accordo entra in vigore dopo la ratifica alla data convenuta dagli Stati contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Accordo

**tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
relativo alla Convenzione del 9 gennaio 1978**

**tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
concernente lo svolgimento dei servizi delle poste
e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein
da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

desiderosi di agevolare l'adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo conformemente all'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, adeguato mediante il protocollo d'adeguamento del 17 marzo 1993, dappresso «Accordo SEE»,

desiderosi di continuare le relazioni d'amicizia fondate sulla Convenzione del 9 gennaio 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell'Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, dappresso «Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni»,

ritenendo di comune accordo che il diritto della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni e il diritto dello SEE dovranno essere applicabili parallelamente,

hanno deciso a tale scopo di concludere un accordo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo disciplina in modo complementare le relazioni tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein a contare dall'entrata in vigore dell'Accordo SEE per il Principato del Liechtenstein.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Articolo 2

Ai sensi del presente Accordo:

- a) per diritto della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni si intendono le disposizioni contenute nella Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni nonché il diritto applicabile nel Principato del Liechtenstein in virtù della stessa;
- b) per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell'Accordo SEE, le convenzioni interne dell'AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell'Accordo SEE.

Articolo 3

(1) Il diritto della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni nonché il diritto dello SEE si applicano parallelamente nel Principato del Liechtenstein.

(2) Nel caso di divergenze tra il diritto della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni e il diritto dello SEE, per il Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nelle relazioni con le Parti contraenti dell'Accordo SEE.

(3) L'Accordo relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein si applica agli impianti d'utente.

Articolo 4

Il Principato del Liechtenstein esercita i suoi diritti sovrani per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori. Il settore di competenze è fissato nell'allegato.

Articolo 5

(1) È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti degli Stati contraenti.

(2) La Commissione mista agisce consensualmente.

(3) La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all'anno. Entrambi gli Stati contraenti possono chiedere la convocazione di una seduta.

(4) La Commissione mista adotta un regolamento interno.

(5) La Commissione mista può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro che la sostengano nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 6

(1) La Commissione mista ha il compito di garantire l'esecuzione del presente Accordo. Gli Stati contraenti si scambiano informazioni al riguardo e, su richiesta di uno di essi, tengono consultazioni in seno alla Commissione mista.

- (2) La Commissione mista formula raccomandazioni e prende decisioni.
- (3) Essa consiglia in particolare modificazioni del presente Accordo nonché i provvedimenti che si rivelano necessari per l'esecuzione del presente Accordo.
- (4) Essa decide le modificazioni dell'Allegato del presente Accordo. Tali decisioni devono essere confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Articolo 7

L'Allegato è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

- (1) Il presente Accordo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.
- (2) Il presente Accordo entra in vigore, dopo la ratifica, alla data convenuta dagli Stati contraenti.

Articolo 9

- (1) Il presente Accordo è valido fintantoché l'Accordo SEE rimane in vigore per il Principato del Liechtenstein.
- (2) Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuno Stato contraente con un preavviso di un anno.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Allegato
(art. 4 dell'Accordo)

Competenza

La competenza delle autorità del Liechtenstein per quanto riguarda il monopolio nell'ambito del trasporto di persone comprende i seguenti compiti:

- trasporto professionale di persone, occasionale e regolare, con veicoli a motore nel traffico interno del Principato del Liechtenstein;
- trasporto di persone secondo il diritto dello SEE.

La competenza dell'autorità svizzera (Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, DFTCE) per quanto riguarda il monopolio nell'ambito del trasporto di persone comprende i seguenti compiti:

- trasporto professionale regolare di persone con veicoli a motore nel traffico tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, e viceversa;
- nella misura in cui il diritto dello SEE non sia applicabile, trasporto professionale di persone, occasionale e regolare, con veicoli a motore nel traffico con Stati che non sono parti contraenti dell'Accordo SEE, sulla base degli accordi bilaterali stipulati tra questi Stati e la Svizzera.

7127

AccordoTraduzione¹⁾

**tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
che completa l'Accordo del 6 novembre 1963
tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento
dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein
per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione
nell'ambito di quest'ultima**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

hanno deciso, vista l'adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo (SEE), di completare l'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima. A tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima è completato come segue:

Articolo 2 lettera e (nuova)

«e. Nel caso di divergenze tra la legislazione federale sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri e il diritto dello SEE, per il Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nei confronti nelle relazioni con le Parti contraenti dell'Accordo SEE.»

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Articolo 2

Ai sensi del presente Accordo, per diritto dello SEE si intendono le disposizioni dell'Accordo SEE, le convenzioni interne dell'AELS relative al suo funzionamento nonché le future convenzioni, legate necessariamente al funzionamento dell'Accordo SEE.

Articolo 3

Il presente Accordo entra in vigore alla data convenuta dagli Stati contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Dichiarazione comune in materia di parità di trattamento

Nell'ambito degli adeguamenti degli accordi, firmati oggi, in vista dell'entrata in vigore dell'Accordo SEE per il Principato del Liechtenstein, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein si dichiarano disposti ad esaminare le possibilità di mantenere la parità di trattamento, su base di reciprocità, dei cittadini e le persone giuridiche di entrambe le Parti, nella misura in cui il Principato del Liechtenstein metta in atto altre liberalizzazioni previste dopo la scadenza dei termini transitori o in seguito all'ulteriore sviluppo del diritto derivante dall'accordo SEE.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Dichiarazione comune.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Accordo

**tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
che completa l'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera
e il Principato del Liechtenstein
sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi
nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri**

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein

hanno deciso, in relazione all'adesione del Principato del Liechtenstein allo Spazio economico europeo (SEE), di completare l'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri, unitamente al relativo scambio di lettere del 19 ottobre 1981. A tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

l'onorevole Flavio Cotti, consigliere federale,
capo del Dipartimento federale degli affari esteri

Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein:

l'onorevole Mario Frick,
capo del Governo del Principato del Liechtenstein

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo del 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri viene completato come segue:

Articolo 3 capoverso 1^{bis} (nuovo)

«1^{bis}. Il coniuge ed i figli minorenni del coniuge liechtensteinese o svizzero già ammesso nell'altro Stato contraente hanno pure diritto, indipendentemente dalla loro nazionalità, al rilascio del permesso di dimora, anche per l'esercizio di un'attività lucrativa».

Articolo 3 capoverso 3 primo periodo (modificazione)

«3. Hanno diritto ai vantaggi previsti nei capoversi 1 e 1^{bis} solo i richiedenti la cui condotta sia irreprensibile. ...»

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

*Articolo 3^{bis} (nuovo)***«Articolo 3^{bis}**

I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein hanno diritto di esercitare un'attività lucrativa indipendente. Sono salve le prescrizioni in materia di polizia del commercio nonché le disposizioni derogatorie per avvocati, notai, fiduciari e professioni mediche.»

*Articolo 9^{bis} (nuovo)***«Articolo 9^{bis}**

I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai cittadini liechtensteinesi riguardo all'acquisto di immobili, destinati ad uso abitativo proprio e all'esercizio della loro attività professionale nel Principato del Liechtenstein, sempre che la Svizzera accordi la reciprocità ai cittadini liechtensteinesi residenti in Svizzera.»

Articolo 2

Lo scambio di lettere del 19 ottobre 1981 concernente la sospensione parziale dell'articolo 3 dell'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri viene completato come segue:

*Numero 1.15**Abrogato**Numero 3^{bis} (nuovo)*

«3^{bis}. Il diritto del coniuge e dei figli minorenni di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'Accordo è mantenuto.»

Articolo 3

Il presente Accordo entra in vigore alla data convenuta dagli Stati contraenti.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

La Confederazione Svizzera, i Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia nonché i Comuni dei Distretti sangalesi di Werdenberg e Sargans

*e
il Principato del Liechtenstein*

viste le relazioni d'amicizia esistenti tra la Svizzera e il Liechtenstein, riconosciuta l'importanza della liberalizzazione degli appalti pubblici, ritenendo di comune accordo che l'Accordo GATT sugli appalti pubblici offre un impulso significativo allo smantellamento di misure e di pratiche protezionistiche che limitano o distorcono la concorrenza,

hanno convenuto quanto segue in una dichiarazione politica d'intenti:

1. Il Principato del Liechtenstein assicura alle imprese svizzere lo stesso trattamento riservato alle imprese del Liechtenstein, conformemente alle disposizioni legali per gli appalti pubblici, esposte nell'Allegato I.
2. La Confederazione Svizzera assicura alle imprese del Liechtenstein lo stesso trattamento riservato alle imprese svizzere, conformemente alle disposizioni legali per gli appalti pubblici, esposte nell'Allegato II.
3. I Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia assicurano alle imprese del Liechtenstein lo stesso trattamento riservato alle imprese di altri Cantoni in base al principio della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni legali per gli appalti pubblici esposte nell'Allegato III.
4. I Comuni dei Distretti sangalesi di Werdenberg e Sargans assicurano alle imprese del Liechtenstein lo stesso trattamento riservato alle imprese non residenti del luogo, in base al principio della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni legali per gli appalti pubblici esposte nell'Allegato IV.
5. In occasione di appalti pubblici nel Principato del Liechtenstein, per quanto riguarda le specificazioni di prodotti si applica il principio della «circolazione parallela», vale a dire il Principato del Liechtenstein adotta, oltre alle prescrizioni sulle specificazioni dell'Accordo SEE, le prescrizioni svizzere sulle specificazioni, tranne quando queste ultime siano in contraddizione con le pertinenti prescrizioni sulle specificazioni secondo l'Accordo SEE.
6. Nell'ambito degli appalti pubblici, il Principato del Liechtenstein e i Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia si garantiscono reciprocamente un trattamento benevolo in occasione dell'impiego di manodopera, nel rispetto delle disposizioni legali.

7. Il Principato del Liechtenstein e i Cantoni di Zurigo, Glarona, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia non esigono alcuna dichiarazione preliminare per l'esercizio di un'attività nel settore degli appalti pubblici.
8. I firmatari si riuniscono su richiesta, ma almeno una volta all'anno, per uno scambio di opinioni in merito all'applicazione e alle ripercussioni della presente Dichiarazione comune o su qualsiasi altra questione di interesse comune.
9. Alla Dichiarazione comune possono associarsi altri Cantoni e Comuni.
10. Se il Principato del Liechtenstein, la Confederazione Svizzera, uno dei Cantoni o uno dei Comuni intendono modificare la prassi precedente, ciò sarà comunicato al più presto agli altri firmatari della presente Dichiarazione comune. Prima dell'entrata in vigore della preannunciata modificazione della prassi, tutti i firmatari della presente Dichiarazione comune si riuniscono il più presto possibile per stabilire se la collaborazione nell'ambito degli appalti pubblici debba essere eventualmente continuata in un'altra forma.
11. La presente Dichiarazione comune è valida dopo la firma di tutti a contare dal primo giorno del mese che segue la data dell'ultima firma.

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

Data della firma:
2 novembre 1994

Data della firma:
2 novembre 1994

I Cantoni:

Seguono le firme

*Allegato I***Basi legali del Principato del Liechtenstein per gli appalti pubblici**

Gesetz vom 3. Juli 1991 über die Ausrichtung von Landessubventionen (Subventionsgesetz)

Gesetz vom 9. Dezember 1992 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung von Landessubventionen (Subventionsgesetz)

Gesetz vom 13. Mai 1992 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung von Landessubventionen (Subventionsgesetz)

Verordnung vom 17. Dezember 1991 zum Gesetz über die Ausrichtung von Landessubventionen

Submissionsreglement vom 12. Mai 1992

Il Principato del Liechtenstein comunica agli altri firmatari della Dichiarazione comune eventuali modificazioni riguardanti le basi legali per il settore degli appalti pubblici.

*Allegato II***Basi legali della Confederazione Svizzera per il settore degli appalti pubblici**

Ordinanza del 31 marzo 1971 sulla messa a concorso e l'aggiudicazione di lavori e forniture nell'edilizia e nel genio civile (Ordinanza sugli appalti)

Ordinanza dell'8 dicembre 1975 concernente gli acquisti della Confederazione (Ordinanza sugli acquisti)

Direttiva dell'Ufficio federale dei trasporti sull'aggiudicazione di commesse nell'ambito della realizzazione della NTFA

La Confederazione Svizzera comunica agli altri firmatari della Dichiarazione comune eventuali modificazioni riguardanti le basi legali per il settore degli appalti pubblici.

*Allegato III***Basi legali dei Cantoni per gli appalti pubblici***Cantone di Zurigo*

Verordnung vom 19. Dezember 1968 über die Vergabung von Arbeiten und Lieferungen für den Staat (Submissionsverordnung)

Cantone di Glarona

Nessuna

Cantone di Appenzello Esterno

Verordnung vom 21. August 1919 über die Vergabung von Arbeiten und Lieferungen für den Staat (Submissionsordnung)

Cantone di San Gallo

Verordnung vom 8. Juli 1931 über die Vergabung von staatlichen Bauarbeiten

Cantone dei Grigioni

Verordnung vom 28. Mai 1919 über das Submissionswesen

Richtlinien vom 27. Dezember 1982 über die Beschränkung der Anwendbarkeit der kantonalen Submissionsverordnung

Cantone di Turgovia

Verordnung vom 21. Mai 1975 des Regierungsrates über die Ausschreibung und Vergabung von Arbeiten und Lieferungen bei Hoch- und Tiefbauten des Staates (Submissionsverordnung)

Verfügung vom 24. Dezember 1986 des Finanzdepartementes des Kantons Thurgau zur Submissionsverordnung.

I Cantoni menzionati comunicano agli altri firmatari della presente Dichiarazione comune le modificazioni riguardanti le basi legali per il settore degli appalti pubblici.

*Allegato IV***Basi legali dei Comuni dei Distretti sangallesi di Werdenberg e Sargans per il settore degli appalti pubblici**

Nessuna

I Comuni dei Distretti sangallesi di Werdenberg e Sargans comunicano agli altri firmatari della presente Dichiarazione comune le modificazioni riguardanti le basi legali per il settore degli appalti pubblici.

**Dichiarazione
concernente la liberalizzazione degli appalti pubblici
nelle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein**

Nell'ambito della discussione in merito alle disposizioni legali del Principato del Liechtenstein per il settore degli appalti pubblici, il sottoscritto dichiara che, secondo il numero 1 della Dichiarazione comune, il Liechtenstein concede alle imprese svizzere la parità di trattamento e, di conseguenza, le formulazioni contenute nelle pertinenti disposizioni legali del Liechtenstein di cui nell'Allegato I della Dichiarazione comune saranno applicate in tal senso e, se del caso, modificate. Inoltre, egli dichiara che la parità di trattamento tra imprese svizzere e imprese del Liechtenstein vale pure per lavori e acquisti a cui il Paese partecipa finanziariamente. Infine, si stabilisce che, al momento dell'entrata in vigore del diritto dello SEE per il settore degli appalti pubblici, il Liechtenstein assicura alle imprese svizzere lo stesso trattamento riservato alle imprese dello SEE. Sono fatti salvi gli acquisti di beni per il tramite di committenti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni in base ad impegni internazionali di diverso tenore.

Per il
Principato del Liechtenstein:
Mario Frick

Per la
Confederazione Svizzera:
Flavio Cotti

7129

¹⁾ Dal testo originale tedesco.